SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 235

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 7 ottobre 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

95A5512

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1995, n. 418.

Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 1° giugno 1939, n. 1089;

Considerato che il regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564, recante norme per l'esecuzione, il collaudo e l'esercizio degli impianti tecnici degli edifici di interesse artistico e storico destinati a contenere musei, gallerie, collezioni e oggetti di interesse storico culturale, necessita di aggiornamenti e integrazioni, per quanto attiene in particolare la prevenzione e la protezione antincendio;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 9 aprile 1982;

Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 1987, n. 149;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46;

Vista la legge 20 maggio 1991, n. 158;

Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 2 giugno 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1995;

Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente regolamento:

NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO PER GLI EDIFICI DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO DESTINATI A BIBLIOTECHE ED ARCHIVI.

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Le presenti norme di sicurezza si applicano agli edifici pubblici e privati che, nella loro globalità, risultino formalmente sottoposti a tutela ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1939), destinati a contenere biblioteche ed archivi.

2. Dette norme hanno per fine la sicurezza degli edifici e la buona conservazione dei materiali in essi contenuti.

Art. 2.

Attività consentite negli edifici per i quali si applicano le disposizioni del presente regolamento

1. Negli edifici di cui al comma 1 dell'art. 1 possono essere ubicate attività comprese nel decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 aprile 1982 n. 98) non pertinenti l'attività principale unicamente se dette attività risultano isolate o separate a mezzo di strutture tagliafuoco con REI non inferiore a 120 e rispettando le vigenti norme di sicurezza antincendio o, in mancanza, i criteri tecnici di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 agosto 1982 n. 229).

2. L'attività di cui al comma 1 deve altresì rispettare le norme di tutela ai sensi della legge n. 1089/1939; tale requisito deve essere certificato a cura della soprintendenza per i beni ambientali e architettonici competente per territorio.

3. Per le aree al servizio dell'attività principale che comportano rischio specifico, individuate dal decreto ministeriale 16 febbraio 1982 quali le centrali termiche, le autorimesse, i gruppi elettrogeni, valgono le relative disposizioni in vigore emanate dal Ministero dell'interno.

4. Restano validi, per gli edifici di cui al comma 1 dell'art. 1, i provvedimenti di deroga già concessi nonché i pareri formulati caso per caso e quanto già consentito dagli organi tecnici competenti in materia di prevenzione incendi fino alla loro scadenza e comunque non oltre tre anni dalla publicazione del presente regolamento nella *Gazzetta Ufficiale* secondo le norme vigenti; il rinnovo di deroghe temporanee è subordinato ad un riesame delle valutazioni tecniche che hanno portato al provvedimento di deroga.

5. I termini utilizzati nel presente regolamento vanno interpretati sulla base delle definizioni generali contenute nel decreto ministeriale 30 novembre 1983 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 dicembre 1983 n. 339). Per la segnaletica di sicurezza antincendi si applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 agosto 1982 n. 218).

6. Ad esclusione dei materiali di cui all'art. 3, comma 5, e degli estintori portatili d'incendio di cui all'art. 8, comma 1, per i quali è già previsto dalla vigente normativa l'istituto della omologazione, con decreti del Ministro dell'interno, anche a seguito di iniziative comunitarie, saranno emanate norme tecniche e procedurali per la omologazione dei prodotti di rilevante interesse per la sicurezza dall'incendio, da impiegarsi nelle attività

disciplinate dalla presente norma. Tali prodotti, successivamente all'emanazione dei decreti stessi potranno essere impiegati solo se omologati. I suddetti decreti fisseranno anche i tempi e le modalità per l'adeguamento dei prodotti in precedenza installati e per lo smaltimento delle scorte nonché i criteri per il riconoscimento di quelli di provenienza dai Paesi della Comunità economica europea.

Capo II

PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 3.

Disposizioni di esercizio

1. È vietato, nei locali di cui all'art. 1, tenere ed usare fiamme libere, fornelli o stufe a gas, stufe elettriche con resistenza in vista, stufe a kerosene, apparecchi a incandescenza senza protezione, nonché depositare sostanze che possono, per la loro vicinanza, reagire tra loro provocando incendi e/o esplosioni.

2. Il carico d'incendio delle attività di cui all'art. 1, certificato all'atto della richiesta del certificato di prevenzione incendi, non può essere incrementato introducendo negli ambienti nuovi elementi di arredo combustibili con esclusione del materiale librario e cartaceo la cui quantità massima dovrà essere in ogni caso predeterminata.

3. Negli atri, nei corridoi di disimpegno, nelle scale, e nelle rampe, il carico d'incendo esistente costituito dalle strutture, certificato come sopra, non potrà essere modificato con l'apporto di ulteriori arredi e di materiali combustibili.

4. Per le attività di cui al comma 1 dell'art. 1 di nuova istituzione o per gli ampliamenti da realizzare negli edifici sottoposti nella loro globalità a tutela ai sensi della legge n. 1089/1939, il carico di incendio relativo agli arredi e al materiale depositato, con esclusione delle strutture e degli infissi combustibili esistenti, non dovrà superare i 50 kg/m² in ogni singolo ambiente.

5. Gli elementi di arredo combustibili introdotti negli ambienti successivamente alla data di entrata in vigore della presente norma, con esclusione del materiale esposto, debbono risultare omologati nelle seguenti classi di reazione al fuoco: i materiali di rivestimento dei pavimenti debbono essere di classe non superiore a 2; gli altri materiali di rivestimenti e i materiali suscettibili di prendere fuoco su ambo le facce debbono essere di classe 1; i mobili imbottiti debbono essere di classe 1 IM.

Art. 4.

Sale di consultazione e lettura

1. Gli ambienti destinati a sala di consultazione e lettura devono essere provvisti di un sistema organizzato di vie di uscita per il deflusso rapido ed ordinato degli occupanti verso spazi scoperti o luoghi sicuri in caso di incendio o di pericolo di altra natura.

2. A tal fine deve essere realizzato il percorso più breve per raggiungere le uscite; tale percorso deve avere in ogni punto larghezza non inferiore a 0,90 m, essere privo di ostacoli, segnalato con cartelli conformi al decreto del Presidente della Repubblica n. 524/1982 e provvisto, ad intervalli regolari, di cartelli recanti le istruzioni sul comportamento che in caso di incendio dovranno tenere gli occupanti, così come specificato al successivo art. 10.

3. I percorsi di esodo di lunghezza non superiore a 30 m, devono essere dimensionati, in funzione del massimo affollamento ipotizzabile, per una capacità di deflusso non superiore a sessanta persone.

4. Il conteggio delle uscite può essere effettuato sommando la larghezza di tutte le porte (di larghezza non inferiore a 0,90 m) che immettono su spazio scoperto o luogo sicuro. La misurazione della larghezza delle uscite va eseguita nel punto più stretto dell'uscita.

5. Ove il sistema di vie di uscita non risponda alle anzidette caratteristiche dimensionali si deve procedere alla riduzione dell'affollamento eventualmente con l'ausilio di sistemi che limitino il numero delle persone in ingresso.

Art. 5.

Depositi

1. Nei depositi il materiale ivi conservato deve essere posizionato all'interno del locale in scaffali e/o contenitori metallici consentendo passaggi liberi non inferiori a 0,90 m tra i materiali ivi depositati.

2. Le comunicazioni tra questi locali ed il resto dell'edificio debbono avvenire tramite porte REI 120 munite di congegno di autochiusura.

3. Nei depositi il cui carico di incendio è superiore a 50 kg/m² debbono essere installati impianti di spegnimento automatico collegati ad impianti di allarme.

4. Nei locali dovrà essere assicurata la ventilazione naturale pari a 1/30 della superficie in pianta o n. 2 ricambi ambiente/ora con mezzi meccanici.

Art. 6.

Impianti elettrici

1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati secondo le prescrizioni della legge 1° marzo 1968, n. 186 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 1968 n. 77) e della legge 5 marzo 1990, n. 46 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 marzo 1990 n. 59) e rispettive integrazioni e modificazioni.

2. Nelle sale di lettura e negli ambienti, nei quali è prevista la presenza del pubblico, deve essere installato un sistema di illuminazione di sicurezza per garantire l'illuminazione delle vie di esodo e la segnalazione delle uscite di sicurezza per il tempo necessario a consentire l'evacuazione di tutte le persone che si trovano nel complesso.

3. L'edificio deve essere protetto contro le scariche atmosferiche.

Art. 7.

Ascensori e montacarichi

1. Gli ascensori e montacarichi di nuova installazione debbono rispettare le norme antincendio previste nei decreti del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie del 28 novembre 1987, n. 586 e del 9 dicembre 1987, n. 587 (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 marzo 1988 n. 71) e, per quanto compatibile, nel decreto del Ministro dell'interno del 16 maggio 1987, n. 246 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 giugno 1987 n. 148), e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 8.

Mezzi antincendio

1. Deve essere prevista l'installazione di un estintore portatile con capacità estinguenti non inferiore a 13 A ogni 150 mq di superficie di pavimento; gli estintori debbono essere disposti in posizione ben visibile, segnalata e di facile accesso.

2. L'impianto idrico antincendio deve essere realizzato da una rete, possibilmente chiusa ad anello, dotata di attacchi UNI 45 utilizzabili per il collegamento di manichette flessibili o da naspi. La rete idrica deve essere dimensionata per garantire una portata minima di 240 l/min per ogni colonna montante con più di due idranti e, nel caso di più colonne, per il funzionamento contemporaneo di 2 colonne. L'alimentazione idrica deve essere in grado di assicurare l'erogazione ai due idranti idraulicamente più sfavoriti di 120 l/min cadauno, con una pressione residua al bocchello di 2 bar per un tempo di almeno 60 minuti. Gli idranti di regola debbono essere collocati ad ogni piano in prossimità degli accessi, delle scale, delle uscite, dei locali a rischio e dei depositi; la loro ubicazione deve comunque consentire di poter intervenire in ogni ambiente dell'attività. Nel caso di installazione di naspi, ogni naspo deve essere in grado di assicurare l'erogazione di 35 l/min alla pressione di 1,5 bar al bocchello; la rete che alimenta i naspi deve garantire le predette caratteristiche idrauliche per ciascuno dei due naspi in posizione idraulicamente più sfavorevole contemporaneamente in funzione, con una autonomia di 60 min. Deve essere inoltre prevista una rete di idranti UNI 70 esterna al fabbricato. In prossimità dell'ingresso principale in posizione segnalata e facilmente accessibile dai mezzi di soccorso dei vigili del fuoco deve essere installato un attacco di mandata per autopompe.

3. Devono essere installati impianti fissi di rivelazione automatica di incendio. Questi debbono essere collegati mediante apposita centrale a dispositivi di allarme ottici e/o acustici percepibili in locali presidiati.

4. Nei locali deve essere installato almeno un sistema di allarme acustico in grado di avvertire i presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio. Tale sistema deve essere attivato a giudizio del responsabile dell'attività o di un suo delegato. I dispositivi sonori devono avere caratteristiche e sistemazione tali da poter segnalare il pericolo a tutti gli occupanti. Il comando del funzionamento dei dispositivi sonori deve essere sistemato in uno o più luoghi posti sotto controllo del personale. Nei locali aperti al pubblico deve essere previsto un impianto di altoparlanti da utilizzare in condizioni di emergenza per dare le necessarie istruzioni ai presenti. È ammessa l'assenza di detto impianto in attività che occupano un unico piano, in cui l'affollamento, il numero dei locali e le loro caratteristiche siano tali da permettere altre soluzioni egualmente affidabili. Gli impianti devono disporre di almeno due alimentazioni elettriche, una di riserva all'altra. Un'alimentazione almeno deve essere in grado di assicurare la trasmissione da tutti gli altoparlanti per 30 minuti consecutivi come minimo. Le apparecchiature di trasmissione devono essere poste «in luogo sicuro» noto al personale e facilmente raggiungibile dal personale stesso.

Capo III

PRESCRIZIONI PER LA GESTIONE

Art. 9.

Gestione della sicurezza

1. Il soggetto che, a qualsiasi titolo, ha la disponibilità di un edificio disciplinato dal presente regolamento, deve nominare il responsabile delle attività svolte al suo interno (direttore della biblioteca, dell'archivio o dell'istituto) e il responsabile tecnico addetto alla sicurezza.

2. Il responsabile dell'attività deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza e in particolare:

non siano superati gli affollamenti massimi previsti per gli ambienti destinati a sale di consultazione e lettura;

siano mantenute sgombre da ogni ostacolo ed agibili le vie di esodo;

siano rispettate le disposizioni di esercizio in occasione di manutenzioni e risistemazioni.

3. Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza deve intervenire affinché:

a) siano mantenuti efficienti i mezzi anticendio e siano eseguite con tempestività le manutenzioni o sostituzioni necessarie. Siano altresì condotte periodicamente verifiche degli stessi mezzi con cadenza non superiore a sei mesi ed annotate nel registro dei controlli di cui al punto 4;

b) siano mantenuti costantemente in buono stato tutti gli impianti presenti nell'edificio. Gli schemi aggiornati di detti impianti nonché di tutte le condotte, fogne e opere idrauliche, strettamente connesse al funzionamento dell'edificio, ove in dotazione all'Istituto, devono essere conservati in apposito fascicolo. In particolare per gli impianti elettrici deve essere previsto che un addetto qualificato provveda, con la periodicità stabilita dalle specifiche normative CEI, al loro controll-

e manutenzione ed a segnalare al responsabile dell'attività eventuali carenze e/o malfunzionamento, per gli opportuni provvedimenti. Ogni loro modifica o integrazione dovrà essere annotata nel registro dei controlli e inserita nei relativi schemi. In ogni caso tutti gli impianti devono essere sottoposti a verifiche periodiche con cadenza non superiore a tre anni;

c) siano tenuti in buono stato gli impianti di ventilazione, di condizionamento e riscaldamento ove esistenti, prevedendo in particolare una verifica periodica degli stessi con cadenza non superiore ad un anno. Le centrali termiche e frigorifere devono essere condotte da personale qualificato in conformità con quanto previsto dalle vigenti normative;

d) sia previsto un servizio organizzato composto da un numero proporzionato di addetti qualificati, in base alle dimensioni e alle caratteristiche dell'attività, esperti nell'uso dei mezzi antincendio installati;

e) siano eseguite per il personale addetto all'attività periodiche riunioni di addestramento e di istruzioni sull'uso dei mezzi di soccorso e di allarme, nonché esercitazioni di sfollamento dell'attività.

4. Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza di cui al comma 1 deve altresì curare la tenuta di un registro ove sono annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici dell'illuminazione di sicurezza e dei presidi antincendio, nonché all'osservanza della normativa relativa ai carichi d'incendio nei vari ambienti dell'edificio e nelle aree a rischio specifico.

Art. 10.

Piani di intervento e istruzioni di sicurezza

1. Nelle attività di cui al comma 1 dell'art. 1 devono essere predisposti adeguati piani di intervento da porre in atto in occasione delle situazioni di emergenza ragionevolmente prevedibili. Il personale addetto deve essere edotto sull'intero piano e, in particolare, sui compiti affidati ai singoli.

2. Detti piani, definiti caso per caso in relazione alle caratteristiche dell'attività, devono essere concepiti in modo che in tali situazioni:

siano avvisati immediatamente i presenti in pericolo evitando, per quanto possibile, situazioni di panico;

con l'ausilio del personale addetto, sia eseguito tempestivamente lo sfollamento dei locali secondo un piano prestabilito nonché la protezione del materiale bibliografico;

sia richiesto l'intervento dei soccorsi (Vigili del fuoco, Forze dell'ordine ecc.);

sia previsto un incaricato che sia pronto ad accogliere i soccorritori con le informazioni del caso, riguardanti le caratteristiche dell'edificio;

sia attivato il personale addetto, secondo predeterminate sequenze, ai provvedimenti del caso, quali interruzione dell'energia elettrica e verifica dell'intervento degli impianti di emergenza, arresto delle installazioni di ventilazione e condizionamento, azionamento dei sistemi di evacuazione dei fumi e dei mezzi di spegnimento e quanto altro previsto nel piano di intervento.

3. Le istruzioni relative al comportamento del pubblico e del personale in caso di emergenza vanno esposte ben in vista in appositi cartelli, anche in conformità a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524, e successive modifiche e integrazioni.

4. All'ingresso di ciascun piano deve essere collocata una pianta d'orientamento semplificata che indichi tutte le possibili vie di esodo.

5. All'ingresso dell'attività va esposta una pianta dell'edificio corredata dalle seguenti indicazioni:

scale e vie di esodo;

mezzi di estinzione;

dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas, dell'energia elettrica e dell'eventuale impianto di ventilazione e di condizionamento;

eventuale quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme;

impianti e locali a rischio specifico.

6. A cura del responsabile dell'attività dovrà essere predisposto un registro dei controlli periodici relativo all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dell'osservanza della limitazione dei carichi d'incendio nei vari ambienti della attività e delle aree a rischio specifico. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte dell'autorità competente.

Capo IV

DEROGHE

Art. 11.

Deroghe

1. Ove, per particolari ragioni di carattere tecnico o speciali esigenze di tutela ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, non sia possibile il rispetto integrale delle prescrizioni contenute nel presente decreto in materia di sicurezza antincendi, potrà essere avanzata domanda di autorizzazione a realizzare impianti difformi da quelli prescritti dal presente regolamento, corredata per le biblioteche dal parere dell'ufficio tecnico per l'edilizia bibliotecaria e per gli archivi dal parere dell'ufficio tecnico per l'edilizia archivistica, con le procedure previste dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577. Il Comitato centrale tecnico scientifico si pronuncia sulla domanda di autorizzazione e può avvalersi, ai sensi del terzo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, di esperti nominati dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

Capo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 12.

Norme transitorie

1. Gli edifici storici ed artistici di cui al precedente art. 1, punto 1, sono tenuti ad adeguarsi alle presenti disposizioni non oltre tre anni dalla pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 13.

Disposizioni finali

1. Sono abrogati gli articoli 2, 3, da 7 a 12, da 16 a 25, e l'art. 36 del regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 gennaio 1943 n, 8). Restano in vigore gli altri articoli che siano compatibili con le disposizioni contenute nel presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1995

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 86 della Costituzione

SCOGNAMIGLIO PASINI

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PAOLUCCI, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1995
Atti di Governo, registro n. 97, foglio n. 5

NOTE

AVVERTENZA.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 1° giugno 1939, n. 1089, recante «Tutela delle cose d'interesse artistico», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1939.

— Il R.D. 7 novembre 1942, n. 1564, recante «Approvazione della norma per l'esecuzione, il collaudo e l'esercizio degli impianti tecnici che interessano gli edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni e oggetti d'interesse culturale», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 1943.

— Il D.M. 16 febbraio 1982, recante «Modificazione al decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 9 aprile 1982.

— La legge 7 dicembre 1984, n. 818, recante «Nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 338 del 10 dicembre 1984.

— Il D.L. 27 febbraio 1987, n. 51, recante «Proroga di alcuni termini in materia di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1987, è stato convertito, con modificazione, con legge 13 aprile 1987, n. 149 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 18 aprile 1987).

— Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

— La legge 5 marzo 1990, n. 46, recante «Norme per la sicurezza degli impianti», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 1990.

— La legge 20 maggio 1991, n. 158, recante «Differimento di termini previsti da disposizioni legislative», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 1991.

Nota all'art. 1:

— La legge 1° giugno 1939, n. 1089, è citata nella nota alle premesse.

Note all'art. 2:

— Il D.M. 16 febbraio 1982 è citato nella nota alle premesse.

— Il testo dell'art. 3 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, recante «Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 20 agosto 1982, è il seguente:

«Art. 3. — Per il conseguimento delle finalità perseguite dal presente decreto del Presidente della Repubblica si provvede, oltre che mediante controlli, anche mediante norme tecniche che vengono adottate dal Ministero dell'interno di concerto con le amministrazioni di volta in volta interessate.

Le predette norme, fondate su presupposti tecnico-scientifici generali in relazioni alle situazioni di rischio tipica da prevenire, dovranno specificare:

1) misure, provvedimenti e accorgimenti operativi intesi a ridurre la probabilità dell'insorgere dell'incendio quali dispositivi, sistemi, impianti, procedure di svolgimento di determinate operazioni atti ad influire alle sorgenti d'ignizione, sul materiale combustibile e sull'agente ossidante;

2) misure, provvedimenti e accorgimenti operativi atti a limitare le conseguenze dell'incendio quali sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie d'esodo di emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazione e simili;

3) apprestamenti e misure antincendi predisposti a cura di titolari di attività comportanti notevoli livelli di rischio ai sensi di quanto fissato dall'art. 2, comma *c*), della legge 13 maggio 1961, n. 469».

— La legge 1° giugno 1939, n. 1089 è citata nella nota alle premesse.

— Il D.M. 30 novembre 1983, recante «Termine, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 339 del 12 dicembre 1983.

— Il D.P.R. 8 giugno 1982, n. 524, recante «Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/576 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro e della direttiva (CEE) n. 79/640 che modifica gli allegati della direttiva suddetta», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 10 agosto 1982.

Nota all'art. 3:

— La legge 1° giugno 1939, n. 1089, è citata nella nota alle premesse.

Nota all'art. 4:

— Il D.P.R. 8 giugno 1982, n. 524 è citato nella nota all'art. 2.

Note all'art. 6:

— La legge 1° marzo 1968, n. 186, recante «Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 23 marzo 1968.

— La legge 5 marzo 1990, n. 46, è citata nella nota alle premesse.

Note all'art. 7:

— Il D.M. 28 novembre 1987, n. 586, recante: «Attuazione della direttiva n. 84/528 CEE relativa agli apparecchi di sollevamento e di movimentazione e loro elementi costruttivi», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 25 marzo 1988, suppl. ord.

— Il D.M. 9 dicembre 1987, n. 587, recante «Attuazione delle direttive n. 84/529/CEE e n. 86/312/CEE relative agli ascensori elettrici è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 25 marzo 1988, suppl. ord.

— Il D.M. 16 maggio 1987, n. 246, recante: «Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1987.

Nota all'art. 10:

— Il D.P.R. 8 giugno 1982, n. 524, è citato nella nota all'art. 2.

Note all'art. 11:

— La legge 1° giugno 1939, n. 1089, è citata nella nota alle premesse.

— Il testo dell'art. 21 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, è il seguente:

«Art. 21. Nei casi in cui, per un'attività soggetta al controllo di prevenzione incendi, per situazione particolare degli insediamenti, degli impianti, delle caratteristiche dei cicli di lavorazione, non sia possibile il rispetto integrale delle norme in vigore, l'interessato potrà avanzare motivata richiesta di deroga all'osservanza della norma medesima al comando provinciale dei vigili del fuoco che, accertata la consistenza dei motivi della richiesta, ne curerà l'inoltro, con il proprio parere, all'ispettore regionale o interregionale.

L'ispettore regionale o interregionale, con proprio motivato parere, trasmetterà l'istanza ai competenti organi centrali tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Le deroghe potranno essere concesse, sentito il parere espresso dal comitato centrale tecnico-scientifico di cui all'art. 10, sempreché venga accertata la possibilità di realizzare, mediante misure alternative, un grado di sicurezza equivalente a quello previsto dalle norme.

Rimane immutato quanto disposto dal decreto ministeriale 31 luglio 1934 sugli olii minerali e carburanti».

— Il testo dell'art. 11 del D.P.R. del 29 luglio 1982, n. 577, è il seguente:

«Art. 11. Il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi provvede:

a) all'elaborazione e all'aggiornamento delle norme tecniche e procedurali in materia di prevenzione e incendi in armonia con quanto stabilito nel decreto di cui all'art. 4, secondo comma;

b) a fornire il necessario apporto tecnico-scientifico per la elaborazione delle norme di prevenzione incendi soggetti ad omologazione di cui al penultimo comma dell'art. 23 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

c) ad esprimere pareri su questioni e problemi inerenti la prevenzione incendi;

d) ad esprimere parere in ordine alle richieste di deroga di cui all'art. 21 in attesa del riordinamento delle norme di prevenzione incendi;

e) a richiedere agli organi del Corpo l'effettuazione di studi ricerche e progetti nella specifica materia.

Nell'espletamento delle proprie attribuzioni il comitato potrà articolarsi in gruppi di lavoro.

Per determinati settori di competenza e per un tempo limitato all'esigenze di elaborazione e di aggiornamento di particolari norme tecniche, il comitato può avvalersi dell'opera di esperti o di rappresentanti di enti e organismi diversi da quelli indicati nel precedente art. 10.

All'emanazione delle norme e delle specifiche tecniche, elaborate e aggiornate dal comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi si provvede mediante decreti del Ministero dell'interno con l'eventuale concerto di altri Ministeri interessati.

Il comitato, all'inizio di ogni anno, formula il programma generale della propria attività concernente i compiti al medesimo attribuiti, nonché una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente».

Nota all'art. 13:

— Il R.D. 7 novembre 1942, n. 1564, è citato nella nota alle premesse.

95G0452

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 settembre 1995.

Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Parma».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Parma» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere alcune modifiche del disciplinare di produzione sopra citato, relativamente alle tipologie «Colli di Parma» Malvasia e «Colli di Parma» Sauvignon;

Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e la proposta di modifica del disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1995;

Vista la richiesta presentata dagli interessati intesa ad ottenere la correzione nel testo del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Parma» annesso al presente decreto di alcuni errori materiali riportati nel testo della proposta di disciplinare di produzione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1995;

Considerato che il Comitato di cui sopra ha preso atto della citata richiesta e che pertanto si rende necessario procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Parma» in conformità della proposta formulata dal citato Comitato, tenuto conto delle dette correzioni;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati e riconosciuti con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Parma», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982 è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore dalla vendemmia 1995.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1995, i vini a denominazione di origine controllata «Colli di Parma» Sauvignon spumante e «Colli di Parma» Malvasia spumante, provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni dell'annesso disciplinare, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, la denuncia dei rispettivi terreni vitati nell'apposito albo dei vigneti «Colli di Parma» Sauvignon spumante e «Colli di Parma» Malvasia spumante, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Limitatamente alle tipologie «Colli di Parma» Sauvignon spumante e «Colli di Parma» Malvasia spumante, in deroga a quanto previsto rispettivamente nell'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo dei vigneti previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2, purché esse non superino del 5% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini «Colli di Parma» Malvasia e non siano inferiori al 95% del totale delle viti del vitigno previsto per la produzione del vino «Colli di Parma» Sauvignon.

Allo scadere del predetto periodo transitorio i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dall'albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.

Art. 4.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Colli di Parma» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 1995

Il dirigente: ADINOLFI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «COLLI DI PARMA»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Colli di Parma» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Colli di Parma», senza altra qualificazione aggiuntiva, è riservata al vino rosso ottenuto dalle uve delle varietà di vitigni presenti nei vigneti, in ambito aziendale, nelle percentuali appresso indicate:

Barbera: dal 60% al 75%;

Bonarda Piemontese e Croatina, da soli o congiuntamente, dal 25 al 40%.

Possono, inoltre, concorrere alla produzione di detto vino le uve delle varietà a bacca nera provenienti dai vitigni, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Parma, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

La denominazione di origine controllata «Colli di Parma», seguita dalla specificazione Malvasia è riservata al vino ottenuto dalle uve della varietà di vitigno presente nei vigneti, in ambito aziendale, nella percentuale appresso indicata:

Malvasia di Candia aromatica: dall'85 al 100% sia per la tipologia secco che per la tipologia amabile.

In tal caso, secondo l'uso, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti dalla varietà di vitigno Moscato bianco presente nei vigneti, in ambito aziendale, fino ad un massimo del 15%.

La denominazione di origine controllata «Colli di Parma», seguita dalla specificazione Sauvignon è riservata al vino ottenuto dalle uve delle varietà di vitigno presente nei vigneti, in ambito aziendale, nella percentuale appresso indicata:

Sauvignon: 100%.

In etichetta le specificazioni di vitigno devono essere indicate in caratteri di dimensioni uguali o inferiori a quelle utilizzate per indicare la denominazione di origine controllata «Colli di Parma».

Art. 3.

La zona di produzione delle uve dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Parma» comprende il territorio collinare della provincia di Parma, includendo in parte il territorio amministrativo dei comuni di: Sala Baganza, Calestano, Collecchio, Felino, Fidenza, Fornovo di Taro, Langhirano, Lesignano de' Bagni, Medesano, Noceto, Salsomaggiore Terme, Terenzo, Traversetolo e Varano de' Melegari.

Tale zona è così delimitata:

partendo dal ponte sul torrente Enza, che identifica il confine tra le province di Parma e di Reggio Emilia, in prossimità del centro abitato di S. Polo d'Enza in Caviano sulla strada per Traversetolo, il limite segue tale strada in direzione ovest fino a raggiungere Traversetolo; da questo centro abitato segue la strada verso nord-ovest costeggiando C. Zubani, Garavelli, attraversa Bannone per raggiungere Riviera, a quota 173, e segue la strada che dal centro abitato esce in direzione ovest verso C. Ronchei; percorre tale strada in questa direzione fino ad incrociare, in prossimità della quota 221 (in finale) il confine comunale di Traversetolo che segue in direzione nord-ovest fino ad incontrare, superati i due fossi, la strada che dalla quota 221 circa conduce verso ovest alla C.se Fusari, passando in prossimità delle quote 223, 224 e 196.

Da C.se Fusari segue la strada in direzione sud-ovest, raggiunge quella per S. Maria del Piano, la attraversa ed in uscita raggiunge a quota 207 la strada per Lesignano de' Bagni, la percorre in direzione sud-est fino a raggiungere quest'ultimo centro abitato, superatolo prende in direzione ovest la strada che passa per la quota 218, dove attraversa fosso Olivetti e proseguendo in prossimità della quota 219 raggiunge Can.le Maggiore. Segue questi fino alla confluenza con il torrente Parma, lo risale e, giunto al ponte di Langhirano, prende ad ovest, costeggia a nord-est l'abitato del comune per seguire in direzione nord la strada che attraversata Torre Chiara raggiunge Pilastro (q. 176). Da Pilastro segue in direzione nord-ovest la strada per Felino, lo costeggia a sud e in prossimità della quota 188 prosegue per la strada che in direzione sud-ovest attraverso le quote 202, 214, 217 raggiunge C. Fontana (q. 220) da dove in direzione nord-ovest attrversa l'abitato di S. Michele de' Gatti e raggiunge in prossimità del km 10,100 quella che conduce a Marzolara, segue tale strada in direzione sud-ovest sino a Ceretolo (q. 282) da dove attraversa in direzione nord-ovest il torrente Baganza raggiungendo q. 264 sulla strada per S. Vitale Baganza, la segue verso nord-est, supera tale centro abitato e proseguendo tocca C. dei Pittori e le quote 209, 202, 192, 186, Riva Alta, q. 170 di Sala Baganza; costeggia questo centro abitato ad ovest, ed in uscita dal medesimo in direzione nord segue la strada per la Torre, attraversa Basso ed a q. 124, piegando verso nord-ovest raggiunge Collecchio. Da Collecchio segue in direzione sud-ovest la s.s. n. 62 fino a raggiungere Fornovo di Taro da dove, attraversati alla confluenza il fiume Taro e il torrente Ceno, raggiunge Ramiola.

Da Ramiola segue in direzione nord-est la strada che costeggia il fiume Taro, attraversa Medesano e alla Cornaccina (q. 139) in prossimità del km 8,400 segue la strada che in direzione ovest attraversa il torrente Recchio e raggiunge quella che costeggia ad ovest questo corso d'acqua, la percorre in direzione nord, passando per le quote 126, 129, 125, 107 e 101, fino a Gatto Gambarone (q. 95) da dove segue la strada verso ovest lambendo l'oratorio delle Cascine e per le quote 99, 103, 110, 112, 113 e 103 raggiunge, in prossimità di La Marchesa (q. 121), la strada che in direzione nord-est giunge a Salda Grande e a q. 88 dopo aver toccato q. 108 e 105; da q. 88 prosegue per la strada che in direzione nord-ovest porta ad Asilo S. Antonio, lo costeggia e per le Ghiarine raggiunge S. Margherita. Segue quindi la strada a nord di S. Margherita e in direzione ovest raggiunge a q. 79 il torrente Rovacchia, lo supera e dopo circa m 600 (q. 79) piega in direzione ovest e prosegue per la strada che toccando le quote 82, 91 e 87 attraversa Lodesana e superata la ferrovia (q. 102) raggiunge a q. 94 la s.s. n. 9-*bis*, prosegue lungo questa in direzione sud-ovest ed in prossimità del km 4,500 segue la strada verso ovest toccando Predella, S. Nicomede, C. Vernazza e Le Piane da dove tagliando verso nord raggiunge q. 148 sulla strada che, proseguendo verso nord, incrocia il torrente Stirone.

Segue in direzione sud-ovest il torrente Stirone che identifica il confine tra la provincia di Piacenza e di Parma fino ad incontrare il confine sud di Salsomaggiore Terme, prosegue lungo questi verso sud-est, ed all'incrocio con quello di Medesano segue verso sud il confine di tale comune, quindi per breve tratto in direzione ovest (q. 472) segue quello di Pellegrino Parmense in direzione ovest fino ad incrociare la strada, all'altezza del p.zo Colombara (km 6,300) prosegue lungo questa in direzione sud, attraversa Scarampi e raggiunge il centro abitato di Varano de' Melegari prende poi la strada verso ovest per Serravalle ed al km 12 circa prosegue lungo quella che in direzione sud attraversa il torrente Ceno (q. 214) e quindi prosegue sulla medesima in direzione est ed in prossimità di Azzano incrocia il confine comunale di Varano de' Melegari, lungo questi prosegue verso nord e poi est e sud-est, fino a raggiungere la q. 362 all'altezza di Cozzano, e da q. 362 segue la strada che attraversato Cozzano alla q. 306, prosegue sempre in direzione est, attraversa la strada per Oriano e raggiunge, passando in prossimità di C. Pietra di Taro il fiume Taro, risale questi in direzione sud-ovest lungo il confine di Rubbiano fino a giungere in prossimità Bocchetto, laddove piega verso sud-est e poi nord-est lungo lo stesso confine di Rubbiano raggiungendo la strada per Calestano in prossimità del torrente Sporzana.

Prosegue in direzione sud lungo tale strada, costeggia ad ovest Lesignano de' Palmia, giunge a Calestano. Da Calestano segue in direzione nord, prima strada per Marzovara che costeggia il torrente Baganza per breve tratto, e quindi, in direzione sud-est segue quella che, costeggiando il R. Moneglia attraversa Iano e Fragnolo e prosegue in direzione sud-est toccando le quote 760 e 818, fino ad incrociare, in prossimità della q. 847, il confine comunale di Langhirano che segue in direzione sud-est fino all'incrocio con il torrente Parma, prosegue lungo questi verso nord-est ed alla confluenza con R. Pacchiano segue nella stessa direzione il confine comunale di Lesignano de' Bagni, fino ad incrociare in prossimità di M. Rosso il confine di Traversetolo che segue poi in direzione sud-est fino al torrente Enza, dove, seguendo il confine tra le province di Parma e Reggio Emilia, discende tale corso d'acqua e raggiunge in prossimità di S. Polo d'Enza il punto dal quale è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Parma» debbono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche.

Sono, pertanto, da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i terreni collinari di giacitura ed orientamento adatti, con esclusione di quelli di fondovalle e di quelli posti ad un'altitudine superiore ai metri 400 s.l.m.

I sesti d'impianto ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, o comunque tali da non modificare le caratteristiche dell'uva e dei vini, come forma di allevamento si deve impiegare il Guyot o forme di allevamento similari per carica di gemme per ceppo.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La produzione di uva ammessa per i vini a denominazione di origine controllata «Colli di Parma» non deve essere superiore, per ettaro di coltura specializzata, a q.li 100 per tipo rosso, a q.li 110 per il Malvasia e a q.li 75 per il Sauvignon.

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché quella globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non dovrà superare il 70% per il tipo rosso ed il 65% per i vini Malvasia e Sauvignon.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di spumantizzazione dei vini di cui all'art. 2 devono essere effettuate nell'ambito dei territori amministrativi dei comuni compresi, in tutto o in parte, nella zona di produzione delle uve di cui all'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito del territorio amministrativo della provincia di Parma.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata «Colli di Parma» un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo del 10,50% per il rosso, del 10% per il Malvasia e dell'11% per il Sauvignon.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Le denominazioni di origine controllata «Colli di Parma» Malvasia e «Colli di Parma» Sauvignon possono essere utilizzate per la designazione del tipo spumante quando il prodotto, ottenuto per fermentazione in bottiglia o autoclave, risponde ai requisiti, stabiliti dalle norme vigenti in materia.

Le operazioni di spumantizzazione devono avvenire nell'ambito della zona di vinificazione di cui all'art. 3 del presente disciplinare.

Le denominazioni di origine controllata «Colli di Parma» Sauvignon e «Colli di Parma» Malvasia (secco o amabile) potranno essere spumantizzati con il metodo tradizionale Classico e con il metodo Charmat.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Colli di Parma», all'atto dell'immissione al consumo, devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

Colli di Parma:

colore: rosso rubino;

odore: vinoso con profumo caratteristico;

sapore: secco, sapido, armonico, leggermente frizzante;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;

acidità totale minima: 6,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 21 per mille.

È prevista la tipologia frizzante.

Colli di Parma Malvasia (secco o asciutto):

colore: giallo paglierino più o meno carico;

odore: profumo gradevole, aromatico, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, caratteristico, tranquillo o frizzante;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,50%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

E prevista la tipologia «frizzante» o «spumante».

Colli di Parma Malvasia (amabile):

colore: giallo paglierino più o meno carico;

odore: profumo gradevole molto aromatico, caratteristico;

sapore: fruttato, più o meno dolce, armonico, caratteristico, naturalmente frizzante;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,50%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

È prevista la tipologia frizzante.

Colli di Parma Sauvignon:

colore: giallo paglierino;

odore: delicato, raffinato, aromatico, caratteristico;

sapore: asciutto, di corpo, con retrogusto amarognolo, fresco, armonico, a volte frizzante;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,50%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille

È prevista la tipologia frizzante.

Colli di Parma Sauvignon (spumante):

spuma: fine, persistente;

colore: giallo paglierino;

odore: delicato, raffinato, aromatico, caratteristico;

sapore: asciutto, di corpo, con retrogusto amarognolo, fresco, armonico, spumante;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 6 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Colli di Parma Malvasia spumante (secco o asciutto):

spuma: fine, persistente;

colore: giallo paglierino più o meno carico;

odore: profumo gradevole, aromatico, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, caratteristico, spumante;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Colli di Parma Malvasia spumante (amabile):

spuma: fine, persistente;

colore: giallo paglierino più o meno carico;

odore: profumo gradevole, molto aromatico, caratteristico;

sapore: fruttato più o meno dolce, armonico, caratteristico, spumante;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

È in facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Nei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Parma» Malvasia obbligatoria la locuzione di «amabile» per il corrispondente tipo di prodotto.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore», «vecchio», «classico», «riserva» e simili.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente; nonché di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

95A5830

DECRETO 6 settembre 1995.

Modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Breganze».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1969 con il quale e stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Breganze» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1978 e 28 ottobre 1982 con i quali è stato modificato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata in questione;

Vista la domanda, presentata dagli interessati, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Breganze»;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, favorevole alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata di che trattasi e la relativa proposta di disciplinare di produzione formulata dal Comitato medesimo, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 4 luglio 1995;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento di denominazioni di origine dei vini e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati e riconosciuti con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata dei vini «Breganze», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1969, modificato con i decreti del Presidente della Repubblica 13 settembre 1978 e 22 ottobre 1982 è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dal 1° settembre 1995.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1995, i vini a denominazione di origine controllata «Breganze» nelle tipologie «Cabernet Sauvignon», «Marzemino», «Chardonnay» e «Sauvignon», provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, — recante norme relative alla iscrizione all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — la denuncia dei rispettivi terreni vitati entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Limitatamente alle tipologie «Breganze» Cabernet Sauvignon, «Breganze» «Marzemino», «Breganze» Chardonnay e «Breganze» «Sauvignon, in deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo dei vigneti previsto nel sopra citato art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2 del disciplinare di produzione, purché esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione di detto vino.

Allo scadere del predetto periodo transitorio i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dall'albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.

Art. 4.

Il vino da tavola che alla data del 1° settembre 1995 si trova in affinamento al fine di poter utilizzare la qualificazione «Torcolato», può essere designato con detta dicitura tradizionale, senza riferimento alla denominazione di origine controllata «Breganze», una volta ultimato il periodo di affinamento nei termini previsti per il vino a denominazione di origine controllata «Breganze» tipologia «Torcolato» dal disciplinare di produzione allegato al presente decreto.

I produttori che intendono usufruire della possibilità di cui al precedente comma devono denunciare le proprie giacenze all'ufficio periferico dell'ispettorato repressione frodi, competente per territorio, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto ed è loro concesso un periodo di smaltimento di:

a) dodici mesi per il prodotto giacente presso le ditte produttrici o imbottigliatrici;

b) diciotto mesi per il prodotto giacente presso le ditte diverse da quelle di cui sopra;

c) ventiquattro mesi per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini di cui sopra, le eventuali rimanenze di prodotto possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate all'ufficio periferico dell'ispettorato repressione frodi competente per territorio e che sulle confezioni per il consumo sia apposta, a cura dell'ispettorato stesso, la stampigliatutra: «vendita autorizzata fino ad esaurimento».

Art. 5.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Breganze» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 1995

Il dirigente: ADINOLFI

ALLEGATO.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «BREGANZE»

Art. 1.

1. La denominazione di origine controllata «Breganze» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

1. La denominazione di origine controllata «Breganze» bianco è riservata al vino ottenuto dalle uve della varietà del vitigno Tocai friulano, presente nei vigneti fino ad un massimo del 100%.

2. Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, anche le uve di altre varietà di vitigni a bacca bianca, non aromatiche, purché raccomandate od autorizzate nella provincia di Vicenza, presenti nei vigneti, in ambito aziendale, in misura non superiore al 15% del totale delle viti.

3. La denominazione di origine controllata «Breganze» rosso è riservata al vino ottenuto dalle uve della varietà del vitigno Merlot, presente nei vigneti fino ad un massimo del 100%.

4. Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, anche le uve di altre varietà di vitigni a bacca rossa, non aromatiche, raccomandate od autorizzate nella provincia di Vicenza, presenti nei vigneti, in ambito aziendale, in misura non superiore al 15% del totale delle viti.

5. La denominazione di origine controllata «Breganze» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni o sinonimi di varietà:

Cabernet;

Cabernet Sauvignon,

Pinot nero;

Marzemino;

Pinot bianco;

Pinot grigio;

Vespaiolo,

Chardonnay;

Sauvignon,

è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti costituiti, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

6. Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altre varietà di vitigni a bacca di colore analogo, non aromatiche, raccomandate od autorizzate nella provincia di Vicenza, presenti nei vigneti, in ambito aziendale, in misura non superiore al 15% del totale delle viti.

7. Il vino a denominazione di origine controllata «Breganze» con la menzione tradizionale Vespaiolo è ottenuto dalle uve della varietà Vespaiola.

8. Nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve delle varietà Cabernet franc, Cabernet Sauvignon e Carmenère.

9. La denominazione di origine controllata «Breganze» Torcolato è riservata al vino passito ottenuto con le uve provenienti dai vigneti iscritti all'albo della varietà Vespaiola e che rispondono ai requisiti di cui all'art. 4, comma quarto.

Art. 3.

1. La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Breganze» in provincia di Vicenza comprende per intero i territori amministrativi dei comuni di: Breganze, Fara Vicentino, Molvena, ed in parte quelli dei comuni di: Bassano del Grappa, Lugo di Vicenza, Marostica, Mason Vicentino, Montecchio Precalcino, Pianezze, Salcedo, Sandrigo, Sarcedo e Zugliano.

2. Tale zona è così delimitata:

Confine nord: procedendo in senso orario da ovest verso est: capitello della «mare» da cui si parte in comune di Lugo a quota 397; confine comunale tra Salcedo e Luisiana fino al punto in cui detto confine raggiunge in località Ponte (quota 493) la strada provinciale Breganze-Luisiana; seguendo verso sud detta strada raggiunge il bivio di contrada Garibaldi a quota 205; qui giunta devia verso oriente e segue la strada comunale per Contrà Angonese, case Ronzani, capitello per Contrà Lazzaretti e fino quasi a case Salbeghi a quota 335 e di qui lungo la corrispondente Valletta scende a valle a quota 192 ed incontra il torrente Lavarda che segue da monte a valle fino al punto in cui coincide con l'inizio occidentale del confine comunale tra Molvena e Marostica; segue detto confine da ovest verso est fino al punto in cui interseca in corrispondenza della Cima d'Agù la strada comunale tra Marostica e Crosara; segue detta strada fino al Castello Superiore di Marostica (quota 243 e caposaldo di rilevazione trigonometrica). Di qui con linea retta scende nella retrostante Valle d'Inverno fino al bivio delle strade per Valle San Floriano e Vallonara.

Segue quindi la strada per Valle San Floriano che oltrepassa e per seguire sempre la stessa strada fino a Valrovina e Caluga a quota 388. Da Caluga raggiunge le Case Vallison a quota 285 e di qui correndo lungo il corso d'acqua Vallison raggiunge il fiume Brenta nel punto in cui il primo confluisce nel secondo.

Confine orientale ed in parte sud-orientale: corrisponde con la sponda occidentale del Brenta dalla confluenza con il Vallison fino al ben noto ponte degli Alpini in Bassano. Dal ponte degli Alpini raggiunge attraverso la strada vecchia la statale n. 248 che segue fino al ponte sul torrente Longhelle. Da qui corre lungo le strade esterne inferiore di Marostica e sempre procedendo verso occidente raggiunge la strada provinciale pedemontana da Marostica a Breganze; segue detta strada fino a Contrà Costa al km 14 nel punto in cui è attraversata dal confine comunale tra Molvena e Pianezze che prende a seguire verso sud, proseguendo poi nella stessa direzione lungo la strada che conduce alla località Oppio Ovest sulla strada comunale per Villaraspa; di qui segue il torrente Ghebo da monte a valle fino al suo incontro con la strada comunale della Vaccaria in comune di Schiavon.

Di qui segue la stessa strada verso ovest fino ad incontrare il confine comunale tra Mason e Schiavon che segue fino al torrente Lavarda.

Da qui corre da monte a valle lungo il suddetto torrente fino al suo incontro con la strada Ascaria in comune di Sandrigo. Segue verso ovest detta strada fino al suo innesto sulla strada da Maragnole a Sandrigo. Corre quindi lungo detta strada fino alla circonvallazione superiore del centro abitato di Sandrigo. Segue detta circonvallazione fino a raggiungere la strada statale n. 248 verso Vicenza, lungo la quale corre fino al ponte sull'Astico di Passo di Riva.

Confine sud: inizia a Passo di Riva sulla sponda destra dell'Astico in corrispondenza del ponte omonimo e corre verso occidente in corrispondenza del confine comunale tra Montecchio Precalcino e Dueville. Segue detto confine fino a che incontra la strada fra Dueville e Levà.

Confine ovest: dal punto di cui sopra il limite occidentale di zona segue la strada che da Dueville attraversa le località Levà, Vignole, Osteria del Moraro, Madonetta fino al punto in cui raggiunge in località Cavallino la strada provinciale Breganze-Thiene.

Di qui segue verso occidente quest'ultima strada fino al ponte sul torrente Igna. Corre quindi lungo il suddetto corso d'acqua da valle a monte fino al punto in cui l'Igna è attraversato dal confine comunale tra Sarcedo e Zugliano.

Segue quindi detto confine in corrispondenza delle strade vicinali denominate Refosco Pescare (si tratta dell'antica strada da Zugliano a Thiene) fino allo sbocco del loro tratto terminale nella strada provinciale da Zugliano a Grumolo Pedemonte in prossimità della distilleria Zanin.

Di qui corre verso occidente lungo la strada suddetta fino al bivio con la strada per Corone, Montecucco e Tigurio. Segue detta strada fino all'intersezione fra quota 223 e 249.

Segue quindi la linea retta fra l'intersezione di cui sopra la quota 249 e la quota 202 in prossimità del capitello di Villa di Sopra.

Di qui corre lungo la strada per località Case Cornorotto e prosegue verso nord fino alla località Pompa in corrispondenza del punto in cui il confine comunale fra Logo e Zugliano si immette nel torrente Astico.

Segue quindi detto corso d'acqua da valle a monte fino al ponte in prossimità di località Vigne. Dal ponte sull'Astico passa al centro di Lugo e quindi corre lungo la strada comunale da Lugo alla località Mare e al relativo capitello donde si è partiti.

Art. 4.

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Breganze» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

3. È vietata ogni pratica di forzatura.

4. Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura specializzata delle varietà di viti destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi, prima dell'appassimento, devono essere i seguenti:

Tipologia	Prod max uva/ha ton.	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo
bianco	13	10%
rosso	13	10,5%
Cabernet	12	10,5%
Cabernet Sauvignon	12	10,5%
Pinot nero	12	10,5%
Marzemino	12	10,5%
Pinot bianco	12	10%
Pinot grigio	12	10%
Vespaiolo	12	10%
Chardonnay	12	10%
Sauvignon	12	10%

5. Fermi restando i limiti massimi sopra indicati la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta della vite.

6. A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve purchè la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.

7. Qualora venga superato tale limite tutta la produzione perde il diritto alla denominazione di origine controllata «Breganze».

8. La regione Veneto con proprio provvedimento, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali, climatiche, di coltivazione e di mercato, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed alla camera di commercio competente per territorio.

Art. 5.

1. Le operazioni di vinificazione, ivi compresa la conservazione per l'appassimento delle uve, l'invecchiamento e l'affinamento, la dove previsti, devono aver luogo all'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3.

2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata e nei comuni confinanti con la zona medesima: Dueville, Luisiana, Pove del Grappa, Schiavon.

3. La tradizionale tipologia «Breganze» Torcolato è ottenuta dalla cernita delle uve atte a produrre la tipologia «Breganze» Vespaiolo fino ad un massimo del 65% della produzione ammessa ad ettaro.

4. La vinificazione di dette uve può avvenire solo dopo che le stesse siano state sottoposte ad appassimento naturale, secondo la tradizione, fino a portarle ad un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore al 14%.

5. La loro pigiatura deve avvenire entro la fine di febbraio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

6. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

7. La resa massima dell'uva in vino finito pronto per il consumo non deve essere superiore al 70% per tutti i vini ad esclusione della tipologia Torcolato. Qualora superi questo limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto ad alcuna denominazione di origine; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto. Per la tipologia «Torcolato» la resa massima dell'uva fresca in vino finito pronto per il consumo non deve essere superiore, in ogni caso, al 50%.

Art. 6.

1. I vini di «Breganze» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«*Breganze*» bianco:

colore: giallo paglierino;

odore: vinoso, delicatamente intenso;

sapore: asciutto, rotondo, fresco, di corpo, con o senza presenza gradevole di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«*Breganze*» rosso:

colore: rosso rubino vivo;

odore: vinoso, caratteristico;

sapore: armonico, di corpo, asciutto, robusto, giustamente tannico, con o senza presenza gradevole di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«*Breganze*» Cabernet.
colore: rosso rubino scuro con riflessi granati,
odore: molto intenso, gradevole, caratteristico,
sapore: asciutto, robusto, giustamente tannico, con o senza presenza gradevole di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 11%,
acidità totale minima. 4,5 per mille,
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«*Breganze*» Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino intenso, tendente al rosso mattone con l'invecchiamento;
odore: vinoso, caratteristico, più o meno erbaceo con profumo intenso e persistente,
sapore: asciutto, pieno, vellutato, con o senza presenza gradevole di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%,
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«*Breganze*» Pinot nero:
colore: rosso rubino con sfumature color mattone;
odore: profumo delicato;
sapore: asciutto, sapido con retrogusto amarognolo, con o senza presenza gradevole di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 11%,
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille

«*Breganze*» Marzemino.
colore: rosso rubino più o meno vivace:
odore: molto intenso, gradevole, caratteristico;
sapore: vinoso, intenso e gradevole, con o senza presenza gradevole di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«*Breganze*» Pinot bianco:
colore bianco paglierino chiaro;
odore: profumo delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, armonico e vellutato, con o senza presenza gradevole di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«*Breganze*» Pinot grigio:
colore: dal paglierino al giallo dorato, talvolta con riflessi rosacei;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, armonico e vellutato, con o senza presenza gradevole di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«*Breganze*» Vespaiolo:
colore: da paglierino a dorato, piuttosto carico;
odore: profumo intenso di fruttato, caratteristico;
sapore: pieno, fresco, con o senza presenza gradevole di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«*Breganze*» Chardonnay:
colore: giallo paglierino più o meno carico;
odore: intenso, giustamente aromatico;
sapore: gradevolmente morbido, vellutato, armonico, con o senza presenza gradevole di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«*Breganze*» Sauvignon:
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, più o meno aromatico,
sapore: asciutto, armonico e gradevole, con o senza presenza gradevole di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima. 5 per mille,
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«*Breganze*» Torcolato
colore: da giallo oro a giallo ambrato carico;
odore: profumo intenso, caratteristico di miele e di uva passita;
sapore: da abboccato a dolce, armonico, vellutato, deciso, con o senza presenza gradevole di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14%;
zuccheri riduttori minimi: 35 gr/l,
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 25 per mille.

2. È facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali modificare, con proprio decreto — per i vini di cui al presente disciplinare — i limiti minimi sopra indicati, per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

1. La qualificazione aggiuntiva «superiore», da sola, può essere utilizzata dai vini a denominazione di origine controllata «Breganze» bianco, rosso, Cabernet, Cabernet Sauvignon, Pinot nero, Marzemino, Pinot bianco, Pinot grigio, Vespaiolo, Chardonnay e Sauvignon, ottenuti da uve aventi un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11 gradi ed immessi al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo non inferiore a 12 gradi.

2. La qualificazione aggiuntiva «riserva», da sola, può essere utilizzata dai vini a denominazione di origine controllata «Breganze» rosso, Cabernet, Cabernet Sauvignon, Pinot nero, Marzemino e Torcolato immessi al consumo dopo un periodo minimo d'invecchiamento non inferiore a due anni con decorrenza dal primo novembre dell'annata di produzione delle uve.

3. Il vino a denominazione di origine controllata «Breganze» Torcolato non può essere immesso al consumo prima del 31 dicembre dell'anno successivo a quello della vendemmia.

4. Per i vini a denominazione di origine controllata «Breganze» designati con le menzioni aggiuntive «superiore o riserva» e per la tipologia Torcolato è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, sia in etichetta che nella documentazione prevista dalla specifica normativa.

5. È vietato usare assieme alla denominazione di origine controllata «Breganze», qualsiasi specificazione e qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «Extra», «Fine», «Scelto», «Selezionato» e similari.

6. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

7. È consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 8.

1. Per i vini a donominazione di origine controllata «Breganze» designati con la menzione aggiuntiva «superiore» qualora fossero immessi al consumo in contenitori fino a litri 5 è obbligatorio l'utilizzo delle tradizionali bottiglie in vetro ed è fatto divieto l'uso di chiusure tipo a corona, a strappo, a vite o simili.

2. Per i vini a denominazione di origine controllata «Breganze» designati con la menzione aggiuntiva «riserva» all'atto dell'immissione al consumo è obbligatorio confezionare il prodotto unicamente in bottiglie di vetro, fino alla capacità massima di litri 5, ed è fatto divieto l'uso di chiusure tipo a corona, a strappo, a vite o simili.

3. Per il vino a denominazione di origine controllata «Breganze» Torcolato è obbligatoria l'immissione al consumo unicamente in bottiglie di vetro, fino alla capacità massima di litri 5, e chiuse unicamente con tappi raso bocca.

4. Per tutte le tipologie confezionate in recipienti di contenuto fino a litri 0,250 è, tuttavia, ammesso l'uso del tappo a vite.

5. Per tutti i vini a denominazione di origine controllata «Breganze» immessi al consumo confezionati deve essere utilizzato unicamente un abbigliamento consono ai caratteri di pregio di cui alla presente denominazione.

95A5862

DECRETO 19 settembre 1995.

Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Castel del Monte».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1971 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Castel del Monte» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1990, con il quale sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere alcune modifiche del disciplinare di produzione sopra citato, relative all'art. 2, corredata dal parere espresso dalla regione Puglia;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Castel del Monte» formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 1995;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Castel del Monte», in conformità della proposta formulata dal citato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati e riconosciuti con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Castel del Monte» approvato con decreto ministeriale 27 dicembre 1990 è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1995.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1995, i vini a denominazione di origine controllata «Castel del Monte» nella tipologia rosato provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni del disciplinare di produzione nel testo modificato sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Castel del Monte», entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Limitatamente alla denominazione di origine controllata «Castel del Monte» nella tipologia rosato ed in deroga a quanto previsto nell'art. 2 del disciplinare di produzione nel testo modificato, fino a tre anni a partire dalla data della sua entrata in vigore, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Castel del Monte» i vigneti già iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Castel del Monte» in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2 del disciplinare di produzione, purché esse non superino del 5% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei detti vini.

Allo scadere del predetto periodo transitorio i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dall'albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 del disciplinare di produzione nel testo modificato, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.

Art. 4.

Ai vini a denominazione di origine controllata «Castel del Monte» nella tipologia rosato che all'entrata in vigore dell'art. 2 del disciplinare di produzione nel testo

modificato trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o in altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, alla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il periodo giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di diciotto mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di ventiquattro mesi per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate all'ufficio periferico dell'ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio e che sui recipienti sia apposta a cura dell'ispettorato stesso, la stampigliatura «vendita autorizzata fino ad esaurimento».

Per il prodotto sfuso, cioe commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso, dette rimanenze debbono essere denunciate all'ufficio periferico dell'ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di cui trattasi, devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso ispettorato che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Art. 5.

Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Castel del Monte» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1995, i vini a denominazione di origine controllata «Castel del Monte» sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni previste dall'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini di cui trattasi riportati nel testo annesso entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 1995

Il dirigente: ADINOLFI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «CASTEL DEL MONTE»

Art. 2.

I commi da 1 a 6 dell'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Castel del Monte», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1990 riguardanti le tipologie «Castel del Monte» bianco, «Castel del Monte» rosso e «Castel del Monte» rosato sono modificati nel testo di cui appresso.

I restanti commi del citato art. 2 restano immutati e si collocano nell'ordine successivamente.

«Art. 2. — I vini "Castel del Monte" devono essere ottenuti esclusivamente dalle uve provenienti dalla zona di produzione indicata nel successivo art. 3 da vigneti che, nell'ambito aziendale, abbiano la seguente composizione ampelografica:

"Castel del Monte" bianco:

Pampanuto (o Pampanino) . . . . fino al 100%
Chardonnay . . . . fino al 100%
Bombino bianco . . . . fino al 100%

Possono concorrere alla produzione di detto vino, da soli o congiuntamente, i vitigni a bacca bianca non aromatici raccomandati o autorizzati per la provincia di Bari, presenti nei vigneti fino ad un massimo complessivo del 35%.

"Castel del Monte" rosso:

Uva di Troia . . . . fino al 100%
Aglianico . . . . fino al 100%
Montepulciano . . . . fino al 100%

Possono concorrere alla produzione di detto vino, da soli o congiuntamente, i vitigni a bacca nera non aromatici raccomandati o autorizzati per la provincia di Bari, presenti nei vigneti fino ad un massimo complessivo del 35%.

"Castel del Monte" rosato:

Bombino nero . . . . fino al 100%
Aglianico . . . . fino al 100%
Uva di Troia . . . . fino al 100%

Possono concorrere alla produzione di detto vino, da soli o congiuntamente, i vitigni a bacca nera non aromatici raccomandati o autorizzati per la provincia di Bari, presenti nei vigneti fino ad un massimo complessivo del 35%.

(Omissis)».

95A5829

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 settembre 1995.

Prima variazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1995 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, costitutivo del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148;

Visto il decreto 8 marzo 1995 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di approvazione del bilancio di previsione 1995 del Fondo di rotazione già citato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 1995;

Viste le comunicazioni di accredito da parte della tesoreria centrale dello Stato delle somme pervenute dalla U.E./FSE e relative ai sottoelencati fascicoli, da imputare in aumento dei capitoli a fianco di ognuno segnati:

cap. 4001/9001 fasc. n. 940022	L.	16.825.127.002
cap. 4001/9001 B94994 SOC (D.P. 46) spedizionieri doganali. .	»	5.292.859.255
cap. 4001/9001 fasc. n. 940029	»	34.563.045.000
cap. 4001/9001 fasc. n. 940026	»	32.519.811.059
cap. 4001/9001 fasc. n. 941001	»	51.191.221.514
cap. 4001/9001 fasc. n. 940030	»	8.991.364.800
cap. 4001/9001 fasc. n. 940031	»	5.888.150.400
cap. 4001/9001 fasc. n. 940028	»	6.948.288.009
cap. 4001/9001 fasc. n. 940027	»	1.828.495.483
cap. 4001/9001 fasc. n. 917003	»	4.567.670.699
cap. 4001/9001 fasc. n. 936033	»	3.937.818.613
cap. 4001/9001 fasc. n. 917005	»	22.903.995.608
cap. 4001/9001 fasc. n. 917006	»	11.995.479.990
cap. 4001/9001 fasc. n. 917004	»	13.669.389.020
cap. 4001/9001 fasc. n. 936101	»	52.368.424.959
cap. 4001/9001 fasc. n. 917011	»	652.097.687
cap. 4001/9001 fasc. n. 917010	»	353.220.392
cap. 4001/9001 fasc. n. 917002	»	6.287.780.109
cap. 4001/9001 fasc. n. 917001	»	2.609.843.099
cap. 4001/9001 fasc. n. 917009	»	353.220.392
cap. 4001/9001 fasc. n. 940032	»	762.878.058
cap. 4001/9001 fasc. n. 940032	»	381.436.014
cap. 4001/9001 fasc. n. 940032	»	6.484.448.422
cap. 4001/9001 fasc. n. 946001	»	39.251.169.000
cap. 4001/9001 fasc. n. 936104	»	23.920.267.067
cap. 4002/9002 fasc. n. 906032	»	1.077.281.086
cap. 4003/9003 fasc. n. 947000	»	198.481.000
cap. 4005/9005.	»	286.448.860
Totale . . .	L.	356.109.712.597

Considerata la necessità di acquisire in conto entrate ed uscite delle partite di giro del bilancio di previsione 1995 i suddetti importi per l'attuazione dei programmi comunitari;

Decreta:

Art. 1.

Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1995 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo di cui all'art. 9, comma 5, della legge 19 luglio 1993, n. 236, sono apportate le seguenti variazioni:

SEZIONE ENTRATA

Variazioni in aumento - Entrate per partite di giro

Cap. 4001 - Somme affluite dalla CEE/FSE per il finanziamento di attività di formazione professionale gestite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale	L.	354.547.501.651
Cap. 4002 - Somme affluite dalla CEE/FSE per il finanziamento di formazione professionale estero (Paesi CEE)	»	1.077.281.086
Cap. 4003 - Somme affluite dalla CEE/FSE per il finanziamento dell'assistenza tecnica ai programmi di interesse comunitario	»	198.481.000
Cap. 4005 - Somme erroneamente affluite alla gestione	»	286.448.860
Totale variazioni in aumento . . .	L.	356.109.712.597

SEZIONE USCITA

Variazioni in aumento - Uscite per partite di giro

Cap. 9001 - Somme da erogare ad organismi beneficiari dei finanziamenti CEE/FSE ricompresi in progetti gestiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale	L.	354.547.501.651
Cap. 9002 - Somme da erogare ad organismi beneficiari dei finanziamenti CEE/FSE ricompresi in progetti relativi ad attività formativa svolta all'estero (Paesi CEE) . . .	»	1.077.281.086
Cap. 9003 - Erogazione delle somme affluite dalla CEE/FSE per il finanziamento dell'assistenza tecnica ai programmi di interesse comunitario	»	198.481.000
Cap. 9005 - Somme erroneamente affluite alla gestione	»	286.448.860
Totale variazioni in uscita . . .	L.	356.109.712.597

Art. 2.

È approvata la predetta variazione al bilancio di previsione delle entrate e delle uscite del Fondo di rotazione per l'esercizio finanziario 1995.

Roma, 21 settembre 1995

Il Ministro: TREU

95A5828

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 2 ottobre 1995.

Abrogazione dei decreti ministeriali del 6 e 7 aprile 1995 concernenti rispettivamente il trasporto marittimo delle merci pericolose in colli secondo le disposizioni contenute nel codice internazionale marittimo sulle merci pericolose (IMDG Code) adottato dall'Organizzazione internazionale marittima (IMO) con risoluzione A.81 (IV) del 27 settembre 1965, come modificato con gli emendamenti 27-94, e il trasporto marittimo delle merci pericolose in contenitori cisterna e in veicoli cisterna secondo le disposizioni contenute nel codice internazionale marittimo sulle merci pericolose (IMDG Code) adottato dall'Organizzazione internazionale marittima (IMO) con risoluzione A.81 (IV) del 27 settembre 1965, come modificato con gli emendamenti 27-94.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Visto l'art. 4 del regolamento per l'imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose in colli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante: «Razionalizzazione della organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego», a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1995 concernente, tra l'altro, la delega per la firma degli atti conseguenti all'attuazione dei regolamenti per il trasporto marittimo delle merci pericolose;

Visto il decreto ministeriale del 6 aprile 1995, pubblicato sul supplemento ordinario n. 43 alla serie generale della *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1995, concernente il trasporto marittimo delle merci pericolose in colli secondo le disposizioni contenute nel codice internazionale marittimo sulle merci pericolose (IMDG Code) adottato dalla Organizzazione internazionale marittima (IMO) con risoluzione A.81 (IV) del 27 settembre 1965, come modificato con gli emendamenti 27-94;

Visto il decreto ministeriale del 7 aprile 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 43 alla serie generale della *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1995, concernente il trasporto marittimo delle merci pericolose in contenitori cisterna e in veicoli cisterna secondo le disposizioni contenute nel codice internazionale marittimo sulle merci pericolose (IMDG Code) adottato dalla Organizzazione internazionale marittima (IMO) con risoluzione A.81 (IV) del 27 settembre 1965, come modificato con gli emendamenti 27-94;

Considerato che le procedure e i relativi tempi tecnici non hanno consentito il tempestivo recepimento del succitato codice IMDG;

Considerata pertanto la necessità di rinviare i termini dell'entrata in vigore dei decreti ministeriali 6 e 7 aprile 1995;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 159 del 10 luglio 1995, recante «Rinvio dei termini di entrata in vigore dei decreti ministeriali del 6 e 7 aprile 1995 concernenti rispettivamente il trasporto marittimo delle merci pericolose in colli secondo le disposizioni contenute nel codice internazionale marittimo sulle merci pericolose (IMDG Code) adottato dall'Organizzazione internazionale marittima (IMO) con risoluzione A.81 (IV) del 27 settembre 1965, come modificato con gli emendamenti 27-94, e il trasporto marittimo delle merci pericolose in contenitori cisterna e in veicoli cisterna secondo le disposizioni contenute nel codice internazionale marittimo sulle merci pericolose (IMDG Code) adottato dall'Organizzazione internazionale marittima (IMO) con risoluzione A.81 (IV) del 27 settembre 1965, come modificato con gli emendamenti 27-94»;

Considerato che il codice IMDG è ormai in procinto di essere recepito nella normativa nazionale;

Decreta:

I decreti ministeriali 6 aprile 1995 e 7 aprile 1995, citati nelle premesse, sono abrogati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 1995

Il dirigente superiore direttore della divisione
LASCO

95A5826

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 agosto 1995.

Dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da brucellosi bovina della provincia di Prato.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi, successivamente modificata con leggi 23 gennaio 1968, n. 33; 1° marzo 1972, n. 42; 31 marzo 1976, n. 124 e 28 maggio 1981, n. 296;

Vista la legge 23 dicembre 1979, n. 833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto 27 agosto 1994, n. 651, riguardante il regolamento concernente il piano nazionale di eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 novembre 1994;

Vista la documentazione trasmessa dalla regione Toscana con la quale si chiede il riconoscimento di territorio ufficialmente indenne da brucellosi per la provincia di Prato;

Considerato che tutti gli allevamenti bovini presenti nel territorio della provincia suindicata sono stati sottoposti a controllo e che il tasso di infezione brucellare rilevato risulta inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Art. 1.

1. Il territorio della provincia di Prato è dichiarato ufficialmente indenne da brucellosi bovina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 agosto 1995

Il Ministro: GUZZANTI

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1995
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 296

95A5827

DECRETO 15 settembre 1995.

Integrazione all'elenco allegato al decreto ministeriale 30 maggio 1995 concernente la proroga della commercializzazione dei presidi medico chirurgici destinati all'uso su cute lesa e mucose.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Visto il proprio decreto in data 30 maggio 1995, con il quale è stata concessa la proroga della commercializzazione dei presidi medico chirurgici destinati all'uso su cute lesa e mucose, elencati nell'allegato, in attesa della conversione a specialità medicinali ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 178/1991;

Viste le ulteriori domande presentate entro il 30 maggio 1995 dalle aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di presidi medico chirurgici, aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991;

Attesa l'opportunità di procedere ad una integrazione dell'elenco dei presidi medico chirurgici di cui all'allegato del decreto del 30 maggio 1995;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco del decreto del 30 maggio 1995 sono aggiunti i presidi medico chirurgici indicati nell'allegato, che fa parte integrante del presente decreto.

Roma, 15 settembre 1995

Il direttore generale: SCIOTTI

N. D.M. PM	SPECIALITA'	CONFEZIONE	DITTA
9038	GOCCE D'ERBE PER OCCHI	COLLIRIO 9 ML	KELEMATA SPA
9032	GOCCE PER OCCHI AL FIORDALISO	COLLIRIO 9 ML	KELEMATA SPA
11768	NEO TOPICO GIUSTO	FLAC 100 ML	MILUPA SPA
11768	NEO TOPICO GIUSTO	FLAC 200 ML	MILUPA SPA
11768	NEO TOPICO GIUSTO	2 BUSTINE 20 ML	MILUPA SPA
11768	NEO TOPICO GIUSTO	20 BUSTINE 5 ML	MILUPA SPA
13923	ASACLOR	10 FAZZOLETTINI	GIULIANI SPA
15968	DUE SCUDI	FLAC 20 ML	BOOTS HEALTHCARE MARCO VITI FARMACEUTICI SP
9396	SANGEN FIX	6 BUSTINE	BOOTS HEALTHCARE MARCO VITI FARMACEUTICI SP

N. D.M. PM	SPECIALITA'	CONFEZIONE	DITTA
9396	SANGEN FIX	12 BUSTINE	BOOTS HEALTHCARE MARCO VITI FARMACEUTICI SP
9355	BIOSEPT INTIM	2 FLAC 125 ML	BOOTS HEALTHCARE MARCO VITI FARMACEUTICI SP
9355	BIOSEPT INTIM	4 FLAC 125 ML	BOOTS HEALTHCARE MARCO VITI FARMACEUTICI SP
9398	SANGEN MEDICAL	FLAC 100 ML	BOOTS HEALTHCARE MARCO VITI FARMACEUTICI SP
9398	SANGEN MEDICAL	FLAC 200 ML	BOOTS HEALTHCARE MARCO VITI FARMACEUTICI SP
9398	SANGEN MEDICAL	FLAC 300 ML	BOOTS HEALTHCARE MARCO VITI FARMACEUTICI SP
9598	PEROSAN NEBUL	FLAC 50 ML	BOOTS HEALTHCARE MARCO VITI FARMACEUTICI SP
13963	DRYNETON	BASTONCINO 0,400 G	BOOTS HEALTHCARE MARCO VITI FARMACEUTICI SP
10846	NEO-CEPACOL	24 PASTIGLIE	GRUPPO LEPETIT SPA
14854	NEO-CEPACOL	24 PASTIGLIE "EUCALIPTOLO-MENTOLO"	GRUPPO LEPETIT SPA
10847	NEO-CEPACOL	COLLUTTORIO FLAC 200 ML	GRUPPO LEPETIT SPA
11667	LACRIMALFA	FLAC CONTAGOCCE 10 ML	ALFA INTES
11667	LACRIMALFA	FLAC 50 ML BAGNO OCULARE	ALFA INTES
11667	LACRIMALFA	12 FLAC NI MONODOSE 0,5 ML	ALFA INTES
12894	ODONGI	FLAC CONTAGOCCE 4,5 ML	ISTITUTO PROFILATTICO E FARMACEUTICO CANDIOL
9388	AFLOGINE	12 BUSTINE MONODOSE 5 G	DEVERGE' MEDICINA E MEDICALIZZAZIONE SRL
7702	STERILENE	5 FLAC 30 ML	A M S A SRL
7687	IODOLIN	FLAC 120 ML	HOME PRODUCTS ITALIANA SPA
13863	GOLIN	20 CPR	HOME PRODUCTS ITALIANA SPA
13863	GOLIN	30 CPR	HOME PRODUCTS ITALIANA SPA
12677	BASTONCINO R R.	TUBETTO 1 G	HOME PRODUCTS ITALIANA SPA
11437	PERBORO R.R.	BUSTA 30 G	HOME PRODUCTS ITALIANA SPA
11437	PERBORO R.R.	FLAC 100 G	HOME PRODUCTS ITALIANA SPA
11983	LIGINIA SALVIETTINE	10 SALVIETTINE	WHITEHALL ITALIA SPA
11686	SERONIL OVULI VAGINALI	10 OVULI	WHITEHALL ITALIA SPA
15636	JODAID SAPONE LIQUIDO	FLAC 150 ML	WHITEHALL ITALIA SPA
15636	JODAID SAPONE LIQUIDO	FLAC 250 ML	WHITEHALL ITALIA SPA
11982	CHILLY GUARD	FLAC MONOUSO 120 ML+ CANNULA VAG	WHITEHALL ITALIA SPA
15891	JODAID VAGINALE	FLAC 150 ML	WHITEHALL ITALIA SPA
15891	JODAID VAGINALE	FLAC 250 ML	WHITEHALL ITALIA SPA
15637	JODAID SOLUZIONE	FLAC 150 ML	WHITEHALL ITALIA SPA
15637	JODAID SOLUZIONE	FLAC 250 ML	WHITEHALL ITALIA SPA

N. D.M. PM	SPECIALITA'	CONFEZIONE	DITTA
15890	JODAID GEL VAGINALE	TUBO 100 G CON APPLICATORE	WHITEHALL ITALIA SPA
12645	SERONIL LAVANDA SPERMICIDA	FLAC 120 ML	WHITEHALL ITALIA SPA
15156	SERONIL SALVIETTA	10-20-30 SALVIETTE	WHITEHALL ITALIA SPA
15155	SERONIL CREMA	TUBO 10 G	WHITEHALL ITALIA SPA
15214	ASEPTIL LIQUIDO	FLAC 170 ML	MAGGIONI WINTHROP SPA
17580	PROTECTOR BLU	3-6-7-12-24-48 PEZZI	GERMO SPA
17579	PROTECTOR PLUS	3-6-7-12-24-48 PEZZI	GERMO SPA
16838	PROTECTOR	3-6-12-24-48 PEZZI	GERMO SPA
11063	CORSODYL DENTAL GEL	TUBO 30-50 G	SMITHKLINE BEECHAM FARMACEUTICI
11063	CORSODYL DENTAL GEL	12 TUBI 50 G	SMITHKLINE BEECHAM FARMACEUTICI
9242	GINESAN	12 OVULI VAGINALI	FRANCIA FARMACEUTICI SRL
8640	SANGEN	FLAC 200 ML	BOOTS HEALTHCARE MARCO VITI FARMACEUTICI SP

95A5872

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 28 settembre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 12 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la tabella XIV relativa all'ordinamento didattico universitario per il conseguimento della laurea in materie letterarie;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

All'art. 2, nell'elenco delle lauree conferite dalla facoltà di magistero, la dizione «laurea in materie letterarie, durata del corso quattro anni», è soppressa.

All'art. 153, relativo alle lauree conferite dalla facoltà di magistero, la dizione: «*a)* in materie letterarie», è soppressa.

Al medesimo art. 153, al secondo comma, la frase che recita: «Per il corso di laurea in materie letterarie il titolo di ammissione è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge;» è soppressa.

All'art. 161, all'ultimo comma, la frase che recita: «... letterario, storico o geografico per gli aspiranti alla laurea in materie letterarie;» è soppressa.

L'art. 154 relativo al corso di laurea in materie letterarie è soppresso e sostituito dai seguenti nuovi articoli con il conseguente scorrimento della numerazione successiva.

Art. 154. — Il corso di laurea in materie letterarie della facoltà di magistero è disattivato a partire dall'anno accademico 1995-96.

Art. 155. — Gli studenti iscritti al corso di laurea in materie letterarie della facoltà di magistero prima dell'entrata in vigore del presente decreto, potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento, secondo l'ordinamento didattico preesistente.

La facoltà di lettere e filosofia è tenuta a stabilire le modalità per la convalida degli esami sostenuti, qualora gli studenti optino per il trasferimento al corso di laurea in lettere.

Gli studenti iscritti al corso di laurea in materie letterarie della facoltà di magistero, in possesso di diploma di maturità di durata quadriennale, continuano e completano i loro studi secondo l'ordinamento didattico preesistente.

Art. 156. — I docenti di prima e seconda fascia attualmente afferenti al corso di laurea in materie letterarie della facoltà di magistero passano — unitamente ai posti e su loro opzione — alla facoltà di lettere e filosofia con riferimento alle discipline attualmente ricoperte e presenti nello statuto del corso di laurea in lettere della facoltà di lettere e filosofia o alla facoltà di lingue e letterature straniere.

I ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento, attualmente afferenti al corso di laurea in materie letterarie della facoltà di magistero, passano — unitamente ai posti e su loro opzione — alla facoltà di lettere e filosofia sempre che il settore scientifico disciplinare di appartenenza o la cattedra di riferimento ricomprenda una disciplina presente nello statuto per il corso di laurea in letere della facoltà di lettere e filosofia, ovvero nella tabella dell'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in lettere o anche sia inclusa in statuti di corsi di laurea in lettere di università italiane ai sensi della legge 11 aprile 1953, n. 312, o alla facoltà di lingue e letterature straniere.

Le opzioni previste dal presente articolo dovranno essere effettuate entro il termine di scadenza di trenta giorni dalla data di emanazione del presente decreto per gli insegnamenti relativi al primo anno di corso. Le opzioni per gli insegnamenti relativi agli anni di corso successivi al primo saranno esercitate di anno in anno, entro il 30 aprile dell'anno precedente a quello di riferimento, relativamente all'anno di corso che viene progressivamente disattivato.

La mancata espressione dell'opzione comporta la permanenza nel corso di laurea in materie letterarie della facoltà di magistero fino alla progressiva messa ad esaurimento del corso di laurea.

Art. 157. — I posti di ruolo di prima e seconda fascia per i quali la facoltà di magistero abbia deliberato proposta di concorso precedentemente all'emanazione del presente decreto, passano — unitamente ai vincitori e su loro opzione — a far parte della facoltà di lettere e filosofia con riferimento alle discipline bandite e presenti nello statuto per il corso di laurea in lettere.

I posti di ricercatore messi a concorso precedentemente all'emanazione del presente decreto e banditi per la facoltà di magistero passano — unitamente ai vincitori e su loro opzione — a far parte della facoltà di lettere e filosofia con le modalità previste nel secondo comma del precedente art. 156.

Le opzioni previste dal presente articolo dovranno essere esercitate all'atto della presa di servizio.

La mancata espressione dell'opzione comporta la permanenza nel corso di laurea in materie letterarie della facoltà di magistero, fino alla progressiva messa ad esaurimento del corso di laurea.

Art. 158. — I posti della facoltà di magistero relativi ad insegnamenti afferenti al corso di laurea in materie letterarie, resisi disponibili alla data di emanazione del presente decreto, saranno attribuiti con delibera del senato accademico.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 28 settembre 1995

Il rettore: ROVERSI-MONACO

95A5831

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Unione italiana ciechi ad accettare un'eredità

Con decreto ministeriale 26 settembre 1995, l'Unione italiana ciechi è stata autorizzata ad accettare l'eredità del sig. Raffaello Cardosi nato a Livorno il 30 gennaio 1884 e ivi deceduto il 27 gennaio 1973 disposta con testamento olografo pubblicato dal notaio Serafino Selli di Livorno il 29 gennaio 1973 al n. 23897 di rep.

La parte di eredità spettante alla Unione italiana ciechi, consiste nella quota di 1/4 del patrimonio del *de cuius* rappresentato da vari immobili siti in Livorno, meglio descritti nella perizia giurata del geom. G. Franco Falaschi in data 13 gennaio 1978, valutati dal competente ufficio tecnico erariale in L. 89.300.000 (e per la quota, quindi, di L. 22.325.000).

95A5846

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 559/C.9323.XV.J(752) del 28 agosto 1995 il manufatto esplosivo denominato: «Detonatore ritardo DM 1344 BI per spolette meccaniche a percussione ed autodistruzione per granate da fucile», conforme al disegno n. 0001021, nonché il suo componente denominato: «Capsula innescante DM 1388», che la ditta Simmel difesa S.p.a. intende importare dalla Germania o produrre nel proprio stabilimento in Colleferro (Roma), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella III categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, numero ONU 0073 - 1.1B.

95A5807

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.9891 XV.J (790) del 17 agosto 1995 l'artificio pirotecnico denominato «Happy Sping 36 Shots (d.f. Happy Sping 36 Effetti)» che la ditta Sala Fireworks S.r.l. intende importare dalla ditta Lung Hing Pyrotechnics Company - Guangzhou Vr (Repubblica popolare cinese), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.9884.XV.J (797) del 17 agosto 1995 l'artificio pirotecnico denominato «Happy Sping 25 Shots (d.f. Happy Sping 25 Effetti)» che la ditta Sala Fireworks S.r.l. intende importare dalla ditta Lung Hing Pyrotechnics Company - Guangzhou Vr (Repubblica popolare cinese), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.9878 XV.J (784) del 17 agosto 1995 l'artificio pirotecnico denominato «Silber Flimmer Rakete (d.f. Rubino d'argento luci e stelle)» che la ditta Sala Fireworks S.r.l. intende importare dalla ditta Lung Hing Pyrotechnics Company - Guangzhou Vr (Repubblica popolare cinese), è riconosciuto ai sensi dell'art 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.9347 XV J (765) del 17 agosto 1995 l'artificio pirotecnico denominato «Sirio 3 di colore bianco», che la ditta Parente Giuseppe intende produrre nella propria fabbrica in Baldissero Torinese (Torino), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.9353 XV J (761) del 17 agosto 1995 l'artificio pirotecnico denominato «Sirio 4 di colore oro», che la ditta Parente Giuseppe intende produrre nella propria fabbrica in Baldissero Torinese (Torino), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.9344.XV.J (768) del 17 agosto 1995 l'artificio pirotecnico denominato «Sirio 2 di colore blu», che la ditta Parente Giuseppe intende produrre nella propria fabbrica in Baldissero Torinese (Torino), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.9352.XV.J (760) del 17 agosto 1995 l'artificio pirotecnico denominato «Sirio 4 multicolore», che la ditta Parente Giuseppe intende produrre nella propria fabbrica in Baldissero Torinese (Torino), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.9335.XV.J (763) del 17 agosto 1995 l'artificio pirotecnico denominato «Sirio 4 di colore rosso», che la ditta Parente Giuseppe intende produrre nella propria fabbrica in Baldissero Torinese (Torino), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.9343.XV.J (769) del 17 agosto 1995 l'artificio pirotecnico denominato «Sirio 2 di colore oro», che la ditta Parente Giuseppe intende produrre nella propria fabbrica in Baldissero Torinese (Torino), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

95A5808

MINISTERO DELLA DIFESA

Autorizzazione all'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri ad accettare un'eredità

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1995 l'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri è autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità disposta dal sig. Alceo Trevisani.

95A5836

Autorizzazione all'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri ad accettare un legato

Con decreto ministeriale 4 settembre 1995 l'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri è stata autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Gemma Beltrame.

95A5837

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Roma «Tor Vergata» ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Roma n. 33534 del 15 aprile 1995 l'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» è stata autorizzata ad accettare da parte della Ciba-Geigy S.p.a. iscritta alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Varese, n. 92511 la donazione della somma di L. 1.000 000 per l'acquisto di un'apparecchiatura medica, da inserire nei locali di terapia medica, attualmente ubicati presso l'ospedale S. Eugenio di Roma.

Con decreto del prefetto di Roma n. 33503 del 1° aprile 1995 l'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» è stata autorizzata ad accettare da parte del Comitato promotore Telethon la donazione della somma di L. 65.000.000 per lo svolgimento del progetto di ricerca n. 366 dal titolo «Molecular Mechanisms Involvedin the regulation of Neurotrasmitter Release and Presynaptic Plasticity».

95A5835

Autorizzazione all'Università di Lecce ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Lecce n. 46 dell'11 febbraio 1995 l'Università degli studi di Lecce è stata autorizzata ad accettare la liberalità disposta in suo favore dalla fondazione Cassa di risparmio di Puglia la donazione consistente nella intestazione di titolo azionario della società consortile p.a. Pastis CNRSN per l'importo di L. 315.000.000.

95A5834

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Estratto del decreto n. 549/1995 del 2 settembre 1995

Specialità medicinale: «IMMUNATE STIM PLUS».

Confezioni:

1 flacone da 250 U.I. + kit per ricostituzione;

1 flacone da 500 U.I. + kit per ricostituzione;

1 flacone da 1000 U.I. + kit per ricostituzione,

a base di fattore VIII della coagulazione umano.

Titolare A.I.C.: Oesterreichisches Institut Fuer Haemoderivates Ges M.B.H. Officina di produzione della Immuno AG - 1220 Vienna.

Concessionaria: Immuno S.p.a., via A. Vespucci, 119 - 56125 Pisa - codice fiscale n. 00126120500.

Numeri A.I.C.:

1 flacone da 250 U.I. + kit per ricostituzione 029225012 (in base 10) - 0VVW1N (in base 32);

1 flacone da 500 U.I. + kit per ricostituzione 029225024 (in base 10) - 0VVW20 (in base 32);

1 flacone da 1000 U.I. + kit per ricostituzione 029225036 (in base 10) - 0VVW2D (in base 32).

Classificazione: classe H ai sensi del D.L. 21 gennaio 1995, n. 20, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base della deliberazione del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Classificazione internazionale ATC: J06BA02 (immunoglobuline).

Estratto del decreto n. 550/1995 del 2 settembre 1995

Specialità medicinale: «IMMUNINE STIM PLUS».

Confezioni:

1 flacone da 200 U.I. + set per ricostituzione;

1 flacone da 600 U.I. + set per ricostituzione;

1 flacone da 1200 U.I. + set per ricostituzione,

a base di fattore IX della coagulazione umano (Christmas Factor).

Titolare A.I.C.: Oesterreichisches Institut Fuer Haemoderivates Ges M.B.H. Officina di produzione della Immuno AG - 1220 Vienna.

Concessionaria: Immuno S.p.a., via A. Vespucci, 119 - 56125 Pisa - codice fiscale n. 00126120500.

Numeri A.I.C.:

1 flacone da 200 U.I. + set per ricostituzione 029117013 (in base 10) - 0VSLLP (in base 32);

1 flacone da 600 U.I. + set per ricostituzione 029117025 (in base 10) - 0VSLM1 (in base 32);

1 flacone da 1200 U.I. + set per ricostituzione 029117037 (in base 10) - 0VSLMF (in base 32).

Classificazione: classe H ai sensi del D.L. 21 gennaio 1995, n. 20, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base della deliberazione del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Classificazione internazionale ATC: J06BA02 (immunoglobuline).

Estratto del decreto n. 551/1995 del 4 settembre 1995

Specialità medicinale: «TISSUCOL PRONTO USO».

Confezioni:

2 siringhe pronto uso da 0,5 ml + 2 raccordi per siringhe + 4 aghi;

2 siringhe pronto uso da 1 ml + 2 raccordi per siringhe + 4 aghi;

2 siringhe pronto uso da 2 ml + 2 raccordi per siringhe + 4 aghi;

2 siringhe pronto uso da 5 ml + 2 raccordi per siringhe + 4 aghi, a base di proteine plasmatiche umane coagulabili, fattore XIII, plasminogeno e aprotinina.

Titolare AIC: Oesterreichisches Institut Fuer Haemoderivates Ges M.B.H. Officina di produzione della Immuno AG - 1220 Vienna.

Concessionaria: Immuno S.p.a., via A. Vespucci, 119 - 56125 Pisa - codice fiscale n. 00126120500.

Numeri AIC:

2 siringhe pronto uso da 0,5 ml + 2 raccordi per siringhe + 4 aghi 025243130 (in base 10) - 0S2CHU (in base 32);

2 siringhe pronto uso da 1 ml + 2 raccordi per siringhe + 4 aghi 025243142 (in base 10) - 0S2CJ6 (in base 32);

2 siringhe pronto uso da 2 ml + 2 raccordi per siringhe + 4 aghi 025243155 (in base 10) - 0S2CJM (in base 32);

2 siringhe pronto uso da 5 ml + 2 raccordi per siringhe + 4 aghi 025243167 (in base 10) - 0S2CJZ (in base 32).

Classificazione: classe H, ai sensi del D.L. 21 gennaio 1995, n. 20, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base della deliberazione del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Classificazione internazionale (provvisoria) ATC: B02BC99.

Decreto n. 569/1995 del 14 settembre 1995

Specialità medicinale «LASIX», soluzione orale 1% alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Hoechst Roussel, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso, 18, codice fiscale 00832400754.

Produttore: Hoechst Roussel S.p.a. Scoppito (L'Aquila) Hoechst Francoforte (Germania).

Confezione autorizzata, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Liquidum - flacone da 100 ml:

n. A.I.C.: 023993052 (in base 10) 0QW6QW (in base 32);

classe: A; prezzo L. 11.800 ai sensi dell'art. 1 del D.L. 21 luglio 1995, n. 294, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Composizione:

1 ml di soluzione contiene: principio attivo: furosemide 10 mg.

Eccipienti: sodio idrossido, glicerina, sorbitolo 70% cristallizzabile, coloranti E 104, E 110, aroma naturale arancia, alcool e come conservanti, metile paraidossibenzoato e propile paraidrossibenzoato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: tutte le forme di edemi di genesi cardiaca; ascite in seguito a cirrosi epatica, ostruzione meccanica o insufficienza cardiaca; edemi di origine renale (nella sindroma nefrosica anche in combinazione con ACTH o corticosteroidi); edemi periferici; ipertensione di grado leggero o medio.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 d. leg.vo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

95A5852-95A5897

Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni)

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Decreto n. 133 del 22 settembre 1995

Prodotto medicinale per uso veterinario «BAYOVAC BLACK-LEGOL 8» vaccino per la profilassi dell'edema maligno, carbonchio sintomatico, emoglobinuria bacillare, gastrotossiemia ed enterotossiemia dei bovini, ovini e caprini.

Titolare A.I.C.: Bayer Corporation, Shawnee Mission-Kansas (U.S.A) rappresentata in Italia dalla società Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 126, codice fiscale 05849130157.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nell'officina farmaceutica - P.O. Box 390 - Shawnee Mission-Kansas, con effettuazione delle operazioni terminali di confezionamento e controllo presso l'officina farmaceutica della ditta KVP Pharma und Veterinaer Produckte GmbH, Kiel (Germania).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 50 ml numero di A.I.C. 100397013;

flacone da 250 ml numero di A.I.C. 100397025;

flacone da 1000 ml numero di A.I.C. 100397037.

Composizione: 5 ml contengono: cellule batteriche e tossoidi corrispondenti alle seguenti quantità:

clostridium chauvoei: quantità pari a due volte il volume di coltura inattivata standardizzata (da 0,4 ml a 0,6 ml) che protegge l'80% di cavie sottoposte a challenge;

clostridium septicum: quantità pari al doppio del volume di coltura inattivata standardizzata che protegge l'80% di conigli sottoposti a challenge (corrispondente a 0,72 ml di coltura inattivata - standardizzata);

clostridium haemolyticum: quantità pari a 5 volte il volume di coltura inattivata standardizzata che protegge l'80% di cavie sottoposte a challenge (corrispondente a 1,80 ml di coltura inattivata standardizzata);

clostridium novyi: almeno 1 CPU (corrispondente a 0,2 ml di coltura inattivata standardizzata);

clostridium sordellii: almeno 18 CPU (corrispondenti a 0,5 ml di coltura inattivata standardizzata);

clostridium perfeigens tipo C: almeno 320 CPU (corrispondenti a 0,2 ml di coltura inattivata standardizzata);

clostridium perfrigens tipo D: almeno 200 CPU (corrispondenti a 0,2 ml di coltura inattivata standardizzata).

Indicazioni terapeutiche: per la immunizzazione di ovini, caprini e bovini nei confronti delle infezioni sostenute da clostridium chauvoei (carbonchio sintomatico), speticum (Edema maligno), haemolyticum (emoglobinuria bacillare), novyi (epatite necrotica infettiva), sordellii e perfrigens C & D (enterotossiemie).

Tra gli altri componenti: adiuvanti e formaldeide (residuo dell'inattivazione).

Tempi di attesa: nessuno.

Validità: trenta mesi.

Regime di dispensazione: la vendita è sottoposta alla presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 134 del 22 settembre 1995

Specialità medicinale per uso veterinario «STEGANTOX 10» immunoglobuline G (IgG) endotossine specifiche - cani e gatti.

Titolare A.I.C.: Biox Pharma GmbH di Linz (Austria), rappresentata in Italia dalla società Solvay veterinaria S.p.a , con sede legale e fiscale in Parma, Strada Manara, 5/A - codice fiscale numero 00278930490.

Produttore: la società titolare dell'A.I C. nell'officina farmaceutica sita in Linz (Austria), con importazione del prodotto allo stato di flaconi e con effettuazione delle operazioni terminali di confezionamento presso l'officina farmaceutica Solvay veterinaria S.p a. sita in Parma.

Confezioni autorizzate e numeri di A I.C.: astuccio contenente 1 flacone di polvere liofilizzata da 10 mg + 1 fiala di diluente da 5 ml - numero di A.I.C. 101968016.

Composizione: il flacone di polvere liofilizzata contiene

principi attivi: immunoglobuline g (IgG) endotossine specifiche liofilizzate (da siero di cavallo)-10 mg;

altri componenti glicina, saccarosio, sodio cloruro (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti),

diluente: acqua p.p. a 5 ml.

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento e la profilassi di endotossiemie e shock entotossici. In particolare: gastroenteritiemorragiche, parvovirosi, diarrea aspecifica, torsione gastrica, piometra, interventi chirurgici per corpi estranei, interventi addominali in animali a rischio, ascessi da morso, setticemie.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Decreto n. 135 del 22 settembre 1995

Specialità medicinale per uso veterinario «STEGANTOX 60» immunoglobuline G (IgG) endotossine specifiche - equini (cavalli e puledri).

Titolare A I C: Biox Pharma GmbH di Linz (Austria), rappresentata in Italia dalla società Solvay veterinaria S p.a , con sede legale e fiscale in Parma, Strada Manara 5/A - codice fiscale numero 00278930490.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nell'officina farmaceutica sita in Linz (Austria) con importazione del prodotto allo stato di flaconi e con effettuazione delle operazioni terminali di confezionamento presso l'officina farmaceutica Solvay veterinaria S.p.a. sita in Parma.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C. astuccio contenente 1 flacone di polvere liofilizzata da 60 mg + 1 fiala di diluente da 20 ml - numero di A.I.C. 101969018.

Composizione: il flacone di polvere liofilizzata contiene:

principi attivi: immunoglobuline g (IgG) endotossine specifiche liofilizzate (da siero di cavallo) 60 mg;

altri componenti: glicina, saccarosio, sodio cloruro nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

diluente: acqua p.p.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di endotossiemie e shock endotossici. In particolare: gastroenteriti emorragiche, coliche, diarrea in giovani animali.

Validità: 24 mesi.

Tempo di attesa: nessuno.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 136 del 22 settembre 1995

Prodotto medicinale per uso veterinario «CATTLEMASTER 4» vaccino polivalente contro le infezioni da virus della rinotracheite infettiva bovina (IBR), della parainfluenza 3 (P13), da virus respiratorio sinciziale (5BRSV) e da virus della diarrea virale bovina (BVD/MD).

Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham Animal Corp, West Chester P.A. 19380 USA, rappresentata in Italia dalla società SmithKline Beecham farmaceutici S p.a., con sede legale e fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale n. 03524320151.

Produttore: SmithKline Beecham Animal Health, Lincoln, Nebraska USA.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I C:

flacone da 5 dosi liofilizzato + flacone liquido 5 dosi numero di A I.C. 100398015,

flacone da 10 dosi liofilizzato + flacone liquido 10 dosi numero di A I C. 100398027;

flacone da 25 dosi liofilizzato + flacone liquido 25 dosi numero di A.I.C. 100398039.

Composizione.

il flacone di vaccino liofilizzato contiene

virus vivo attenuato termospecifico della rinotracheite infettiva bovina (IBR), ceppo TS RLB 106: non meno di $10^{5,7}$ CCID50/dose; virus vivo attenuato termospecifico della parainfluenza 3 (P13), ceppo TS RLB 103: non meno di $10^{5,0}$ CCID50/dose; virus vivo attenuato respiratorio sinciziale bovino (BRSV), ceppo BRSV/375. non meno di $10^{4,1}$ CCID50/dose;

il flacone di vaccino liquido contiene.

virus inattivato della diarrea virale bovina/malattia delle mucose (BVD/MD) ceppo citopatico 5960 : 0,6 ml/dose; virus inattivato della diarrea virale bovina/malattia delle mucose (BVD/MD) ceppo non citopatico 6309 : 0,31 ml/dose;

altri componenti: solfato gentamicina, tiomersale al 10%; adiuvante sterile: idrossido di alluminio al 20% (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche. è un vaccino destinato all'immunizzazione attiva di bovini di ogni età nei confronti delle infezioni virali dei bovini sostenute dai virus della rinotracheite infettiva bovina (IBR), della parainfluenza 3 (P13), respiratorio sinciziale bovino (BRSV) e della diarrea virale bovina/malattia delle mucose (BVD/MD)

Tempo di attesa: nessuno

Validità: 18 mesi.

Regime di dispensazione. la vendita è sottoposta alla presentazione della ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Altre condizioni:

1) ogni lotto di prodotto sia stato testato secondo parametri equivalenti alle metodiche ufficiale previste dalla Farmacopea Ufficiale e/o Europea;

2) dei controlli di cui al punto 1), la ditta produttrice renda disponibili per le autorità competenti in Italia, adeguata documentazioni comprensiva dei certificati di analisi effettuate su ogni lotto di prodotto;

3) ogni lotto di prodotto così importato, potrà essere commercializzatosolo in Italia;

4) nessun lotto di prodotto così importato, potrà essere esportato direttamente dall'Italia verso un altro Paese, sia membro della CEE che extracomunitario;

5) per nessun lotto di prodotto così importato, potrà essere richiesta una successiva autorizzazione all'esportazione verso i Paesi di cui al punto 4);

6) in qualunque circostanza sia ritenuto opportuno, le autorità di controllo in Italia potranno predisporre controlli casuali dei campioni in commercio.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 137 del 22 settembre 1995

Prodotto medicinale per uso veterinario «GUMBOVAX PLUS» vaccino vivo liofilizzato contro la malattia di Gumboro dei polli.

Titolare A.I.C.: Ivaz S r.l , con sede legale e fiscale in Milano, via Vittor Pisani 16 - codice fiscale n. 10980450158.

Produttore: la società I.S.B.I. - Istituto di sviluppo biologico italiano - nell'officina farmaceutica sita in Chignolo Po (Pavia).

Confezioni autorizzate e numero di A.I.C.:

10 flaconi da 1000 dosi numero di A.I.C. 100158017;

10 flaconi da 2000 dosi numero di A.I.C. 100158029;

flacone da 1000 dosi numero di A.I.C. 100158031.

Composizione per dose: virus attenuato della malattia di Gumboro ceppo S-706 non meno di $10^{4,0}$ TCID 50, saccarosio non più di 0,10 mg, peptone non più di 0,05 mg, kanamicina non più di $3{,}5 \times 10^{-4}$ mg.

Indicazioni: per la vaccinazione dei polli contro la malattia di Gumboro.

Tempo di attesa: nullo.

Validità: 18 mesi.

Regime di dispensazione: la vendita è sottoposta alla presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 138 del 22 settembre 1995

Specialità medicinale per uso veterinario «DUPHADRAL D_3 1000» (colecalciferolo) soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Solvay Duphar B.V. Weesp, Paesi Bassi, rappresentata in Italia dalla società Solvay veterinaria S p.a., con sede legale e fiscale in Parma, Strada Manara 5/A, codice fiscale numero 00278930490.

Produttore: Solvay Santé Animale - Tour - Francia, con importazione del prodotto sia già pronto e confezionato per la vendita, sia allo stato di flaconi con effettuazione delle operazioni terminali di confezionamento (etichettatura, astucciamento ed inserimento del foglio illustrativo) presso l'officina Solvay veterinaria S.p.a. sita in Parma.

Confezione autorizzata e numero di A.I.C: flacone da 10 ml numero di A.I.C. 102157017.

Composizione: 1 ml contengono:

principi attivi. colecalciferolo (vit. D3) U.I. 1.000.000,

altri componenti: olio di arachide, alcool benzilico, acido citrico, sodio fosfato bibasico, ricinoleato di glicerina polietilenglicole, glicole propilenico, acqua p p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: prevenzione del collasso puerpuerale in: bovine che hanno già sofferto di tale patologia, bovine ad alta produzione lattea, a partire da terzo parto, bovine in prossimità del parto, nutrite con alimenti squilibrati in calcio.

Tempo di attesa: nessuno.

Validità: 36 mesi.

Regime di dispensazione: la vendita è sottoposta alla presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile in copia ûnica.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 139 del 22 settembre 1995

Prodotto medicinale per uso veterinario «FORT VAX IV» vaccino contro le infezioni del gatto causate da virus della rinotracheite infettiva, virus della panleucopenia, calicivirus e la chlamydia psittaci.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Laboratories Fort Dodge, Iowa, USA, rappresentata in Italia dalla società Farmaceutici Gellini S p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300 - codice fiscale n. 01396760595.

Produttore: Fort Dodge Laboratories, Ireland, Sligo - (Irlanda) con importazione del prodotto già pronto e confezionato per l'uso o per effettuare le operazioni terminali di confezionamento presso l'officina consortile Farmaceutici Gellini sita in Aprilia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: scatola da 20 flaconi da 1 ml numero di A.I C 100396023.

Composizione (1 ml):

principi attivi: sospensione di virus della rinotracheite del gatto, inattivati 0,25 ml (titolo: non meno di $10^{7,8}$ TCID50/dose, prima dell'inattivazione), sospensione di calicivirus del gatto 1,10 ml (titolo: non meno di 10^{8} TCID50/dose, prima dell'inattivazione), sospensione di virus della panleucopenia del gatto, inattivati 0,05 ml (titolo: non meno di $10^{5,6}$ TCID50/dose, prima dell'inattivazione) sospensione di chlamydia psittaci del gatto, inattivate 0,2 ml;

altri componenti: adiuvanti, polimixina B, EDTA, amfotericina B, mertiolato 10%, neomicina, NaOH/HCl 10 N e MEM (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: profilassi della rinotracheite, della panleucopenia, delle infezioni da calicivirus e da chlamydia psittaci in gatti sani.

Validità: 18 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 140 del 22 settembre 1995

Prodotto medicinale per uso veterinario «MUCOSIFFA» vaccino vivo modificato e liofilizzato contro la malattia delle mucose.

Titolare A.I.C.: Rhone Merieux - Lione (Francia) rappresentato in Italia dalla società Pierzoo Rhone Merieux S.r.l., con sede legale e fiscale in Milano, piazza Pio XI n. 1 - codice fiscale n. 05995030151.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento di Lione (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone monodose + flacone solvente da 2 ml - numero di A.I.C. 101611022;

flacone da 10 dosi + flacone solvente da 20 ml - numero di A.I.C. 101611010.

Composizione: ogni dose di vaccino ricostituito contiene: virus della malattia delle mucose dei bovini, ceppo C24V, almeno $10^{3,5}$ $DICC^{50}$, lattosio al massimo 75 mg, solvente sterile 2 ml.

Indicazioni terapeutiche: vaccinazione dei bovini contro le affezioni indotte dal virus della malattia delle mucose.

Tempo di attesa: nessuno.

Validità: 18 mesi.

Regime di dispensazione: la vendita è sottoposta alla presentazione della ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 141 del 22 settembre 1995

Medicinale veterinario prefabbricato «SOLUZIONE CALCIO METIONINA» per bovini alle condizioni di seguito specificate:

Titolare A.I.C.: Solvay veterinaria S.p.a., con sede legale e fiscale in Parma, Strada Manara 5/A - codice fiscale n. 00278930490.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento farmaceutico sito in Parma.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flacone da 500 ml numero di A.I.C. 102151014.

Composizione: 100 ml contengono:

calcio gluconato 10 g, d,l metionina 1 g, magnesio cloruro 0,4 g, glucosio 5 g;

altri componenti: acido borico, sodio bicarbonato, potassio metabisolfito, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni: collasso puerperale, paresi.

Tempo di attesa: nessuno.

Validità: 3 anni.

Regime di dispensazione: la vendita è sottoposta alla presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 142 del 22 settembre 1995

Medicinale veterinario prefabbricato «POMATA RISOLVENTE».

Titolare A.I.C.: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco - ACRAF S.p.a., con sede legale e fiscale in Roma, viale Amelia 70, codice fiscale n. 03907010585.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nell'officina farmaceutica consortile di Ancona.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: tubo da 100 g - numero di A.I.C. 101951010.

Composizione: 100 g di pomata contengono:

principi attivi: ammonio solfoittiolato 8 g, belladonna estratto fluido 3 g, acido salicilico 2,5 g, canfora 3 g;

altri componenti: lanolina anidra, vaselina bianca (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni: terapia risolvente di processi infiammatori subacuti o cronici come ascessi, adeniti, orchiti, linfangiti, congestioni mammarie, artopatie croniche in bovini, equini, suini, ovini e cani.

Tempo di attesa: nessuno.

Validità: 5 anni.

Regime di dispensazione: la vendita è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A5795

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse).

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Provvedimento n. 429/1995 del 12 settembre 1995

Specialità medicinale «PROFASI HP» fiale 250-500-1000-2000-5000 UI.

Titolare A.I.C.: Industria farmaceutica Serono S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Casilina, 125.

Modifica apportata: modo di somministrazione: la specialità medicinale sopra citata è autorizzata per iniezioni anche per via sottocutanea.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 430/1995 del 12 settembre 1995

Specialità medicinale «ALOXIDIL» soluzione al 2% per uso topico.

Titolare A.I.C.: Idi Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via dei Castelli Romani n. 83/85.

Modifica apportata: classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 435/1995 del 15 settembre 1995

Specialità medicinale «IDEOLIDER» 50 confetti.

Titolare A.I.C.: I.P.F.I. Industria farmaceutica S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Egadi, 7.

Modifica apportata:

Produttore: la produzione, le operazioni terminali di confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono ora effettuate anche presso l'officina della ditta Montefarmaco S.p.a., sita in Pero (Milano), via G. Galilei, 7.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. 568 del 12 settembre 1995

Specialità medicinale «IMMUBRON».

Titolare A.I.C. Therabel Industries s.a., Seyne Sur-Mer (Francia).

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta Bruschettini S.r.l., via Isonzo, 6, Genova, codice fiscale 00265870105, e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

vecchio n. A.I.C. 026422016, confezione 30 compresse, data decreto prima autorizzazione 7 giugno 1993, data ultimo decreto 7 giugno 1993, nuovo n. di A.I.C. 026422028 (base 10), 0T6BSD (base 32).

La ditta titolare dell'A.I.C. dovrà far pervenire al Ministero della sanità entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, copia, sia cartacea che su supporto informatico, degli stampati, modificati ai sensi del precedente comma, unitamente ad una formale autodichiarazione del legale rappresentante, in cui si dichiari che gli stampati suddetti sono conformi a quanto autorizzato.

I lotti della specialità medicinali contraddistinti dai vecchi numeri di A.I.C., non potranno più essere posti in commercio, improrogabilmente, a partire dal primo 181° giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

95A5796-95A5898

Rettifica di decreto concernente l'autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano ad accettare una eredità.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1995 è stato rettificato il decreto ministeriale 9 agosto 1995, con il quale la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta dalla signora Orsola Festa, con testamento olografo pubblicato per atto dott. Domenico Baldo, nel senso che l'atto di liberalità posto in essere dalla *de cuius* non è una eredità bensì un legato.

95A5853

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla direzione didattica di Ampezzo ad accettare una donazione

Con decreto n. 3630/I Sett. del 16 giugno 1995 del prefetto della provincia di Udine, il direttore *pro-tempore* della direzione didattica di Ampezzo è autorizzato ad accettare la donazione di una somma del valore di L. 2.500.000 disposta dal consorzio del bacino imbrifero montano di Tolmezzo.

95A5838

Autorizzazione alla direzione didattica del 1° circolo di Sarzana ad accettare una donazione

Con decreto n. 5600/Sett./II del 17 giugno 1995 del prefetto della provincia di La Spezia, la direttrice didattica del 1° circolo di Sarzana è autorizzata ad accettare la donazione di una somma del valore di L. 3.000.000 disposta dalla casa editrice «Giunti» di Firenze.

95A5839

Autorizzazione alla direzione didattica del circolo n. 17 di Firenze ad accettare una donazione

Con decreto n. 212/1° sett. del 31 maggio 1995 del prefetto della provincia di Firenze il direttore didattico *pro-tempore* del circolo didattico n. 17 di Firenze è autorizzato ad accettare la donazione di un televisore del valore di L. 800.000 e una fotocopiatrice usata del valore di L. 50.000 disposta dai genitori di alcune classi della scuola «Padre Balducci» e dal sig. Pierluigi Serragnoli.

95A5840

Autorizzazione alla direzione didattica del circolo n. 8 di Firenze ad accettare una donazione

Con decreto n. 1017/1° sett del 26 gennaio 1995 integrato in data 31 maggio 1995 del prefetto della provincia di Firenze il direttore didattico *pro-tempore* del circolo n. 8 di Firenze è autorizzato ad accettare la donazione di una videocamera del valore di L. 1.150 000 e di un forno per la cottura della ceramica del valore di L. 3.855.000 disposta dal prof. Piergiuseppe Scardigli e dall'Associazione ricreativa genitori circolo n. 8.

95A5841

Autorizzazione alla direzione didattica del circolo di S. Stefano Magra ad accettare una donazione

Con decreto n. 5858 sett. I/II del 21 giugno 1995 del prefetto della provincia di La Spezia la direttrice didattica del circolo di S. Stefano Magra è autorizzata ad accettare la donazione di un televisore di marca Mivar 25 MV TVD del valore di L. 640.000 e un videoregistratore di marca Roadstar del valore di L. 360.000 disposta dai genitori degli alunni della scuola di S. Caterina.

95A5842

Autorizzazione alla direzione didattica del 12° circolo di Bari ad accettare una donazione

Con decreto n. 367/1° sett. del 12 luglio 1995 del prefetto della provincia di Bari il direttore didattico del 12° circolo di Bari Santo Spirito è autorizzato ad accettare la donazione di un videoregistratore Samsung del valore di L. 430.000 disposta dai genitori degli alunni del plesso «Bonomi».

95A5843

Autorizzazione alla direzione didattica del 1° circolo di Sondrio ad accettare una donazione

Con decreto n. 4743/sett. II del 25 luglio 1995 del prefetto della provincia di Sondrio il direttore didattico del 1° circolo di Sondrio è autorizzato ad accettare la donazione di un personal computer Olivetti M290/30 completo di monitor, tastiera e mouse del valore di L. 350.000 disposto dalla ditta soluzioni infórmatiche di Paganoni Fulvio - Sondrio.

95A5845

Autorizzazione alla direzione didattica del circolo di Follo ad accettare una donazione

Con decreto n. 3153/Sett. I/II del 21 giugno 1995 del prefetto della provincia di La Spezia la direttrice didattica del circolo di Follo è autorizzata ad accettare la donazione di una somma del valore di L. 500.000 disposta dal Lions Club «Vara Sud».

95A5844

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti le concessioni minerarie

Con decreto distrettuale del 27 gennaio 1995 dell'ingegnere capo del distretto minerario di Napoli è rinnovata, per anni dodici dal 28 giugno 1994, la concessione mineraria per feldspato denominata «S. Caterina», di Ha 650, sita nel territorio del comune di Sorbo S. Basile, provincia di Catanzaro, e dei comuni di Bianchi, Colosimi e Panettieri, in provincia di Cosenza, alla soc Silana Mineraria S.r.l , con sede in Sorbo San Basile, provincia di Catanzaro.

Con decreto distrettuale del 25 maggio 1995 dell'ingegnere capo del distretto minerario di Napoli è rinnovata, per anni dieci dal 3 novembre 1994, la concessione mineraria per bentonite - silicati idrati di alluminio - denominata «Colle Pagliarone», di Ha 511, sita nel territorio dei comuni di Rotello, Montelongo e Santa Croce di Magliano, provincia di Campobasso, alla soc. Eredi dott. Settimio Cinicola - Bentonite - S.a.s. - di Tibolla Lina e C., con sede in Milano, corso Porta Nuova, 3.

Con decreto ministeriale del 1° agosto 1994 la concessione della miniera per pirite e minerali di rame, di piombo e zinco, denominata «Fenice Capanne», sita nel territorio del comune di Massa Marittima, provincia di Grosseto è trasferita ed intestata alla soc. «Mineraria Campiano S.p.a.», con sede in Massa Marittima (Grosseto), corso Diaz n. 63 e l'area della concessione è ridotta a 797 Ha.

Con decreto ministeriale del 1° agosto 1994 la concessione della miniera per pirite, e minerali di rame, di piombo e zinco, denominata «Accesa Serrabottini», sita nel territorio del comune di Massa Marittima, provincia di Grosseto, è trasferita ed intestata alla soc. «Mineraria Campiano S p.a.», con sede in Massa Marittima (Grosseto), corso Diaz n. 63 e l'area della concessione è ridotta a 649 Ha.

95A5851

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Porcia

Con decreto 10 febbraio 1995, n. TA-47/LW, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto di terreno, sito nel comune di Porcia (Pordenone), distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 6, mappale n. 692 di superficie di Ha 0.02 10, ed indicato nell'estratto di mappale rilasciato il 1° agosto 1992, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Pordenone che fa parte integrante del citato decreto.

95A5849

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Mogliano Veneto

Con decreto 19 aprile 1995, n. TA-90/LW, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei tratti di terreno, siti nel comune di Mogliano Veneto (Treviso), distinti nel catasto del comune medesimo ai fogli n. 16, 17 e 38, rispettivamente mappali n. 287, 249 e 272 della superficie complessiva di mq 380, ed indicati negli estratti di mappa rilasciati il 18 maggio 1992, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Treviso che fanno parte integrante del citato decreto.

95A5850

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Romano d'Ezzelino

Con decreto 26 aprile 1995, n. TA-91/LW, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto di terreno relitto d'alveo della Roggia Rea, sito nel comune di Romano d'Ezzelino (Vicenza), distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 11, mappali n. 511, 512 e 513 della superficie complessiva di Ha 0.00.70, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 19 marzo 1980, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza che fa parte integrante del citato decreto.

95A5847

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Monfalcone

Con decreto 7 aprile 1995, n. TA-116/LW, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze; è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto di terreno,

e della porzione di fabbricato soprainsistente, sito nel comune di Monfalcone (Gorizia), distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 1, particelle n. 923/6 e 925 della superficie complessiva di Ha 1.56.73, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 25 marzo 1986, in scala 1:2880, dall'ufficio tecnico erariale di Gorizia che fa parte integrante del citato decreto.

95A5848

UNIVERSITÀ DI UDINE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Udine è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

storia della critica d'arte (settore: L25D).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, la facoltà potrà procedere alla chiamata solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'ateneo.

95A5854

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari		
- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124 000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1 300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189